

**FERRUCCIO DE SALVATORE
LUCA MONTICCHIO**

IL COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE

Prontuario operativo
per l'applicazione del nuovo articolo 403 del Codice Civile



*“È più facile costruire bambini forti
che riparare uomini rotti”.*

Frederick Douglass



**Procura della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni di Bari**



**FERRUCCIO DE SALVATORE
LUCA MONTICCHIO**

IL COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE

Prontuario operativo
per l'applicazione del nuovo articolo 403 del Codice Civile

PREFAZIONI

di **Ludovico Abbaticchio**

Garante dei diritti del Minore della Regione Puglia.

Nell'ambito della legge delega per la riforma del processo civile (legge 26 novembre 2021, n. 206), la disposizione recante la modifica dell'articolo 403 del codice civile, rubricato "*Intervento della pubblica autorità a favore dei minori*", è una delle norme di immediata applicazione. Le disposizioni del nuovo art. 403, infatti, si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, dunque a partire dal 22 giugno 2022.

Il fatto che il legislatore abbia previsto l'entrata in vigore di questa disposizione in anticipo rispetto alla complessiva riforma del processo civile ben testimonia l'importanza dell'intervento modificativo di un articolo del codice civile, il 403 appunto, sul quale da tempo gli operatori (magistrati, avvocati, servizi sociali, ecc.) manifestavano l'opportunità di un intervento del legislatore.

Si tratta di una norma di cruciale importanza per la tutela dei minori, in quanto disciplina situazioni di particolare gravità che richiedono interventi urgenti e comportano la necessità di operare valutazioni complesse e delicate, in tempi stretti, con le massime garanzie di tutela del minore e, allo stesso tempo, degli esercenti la responsabilità genitoriale.

In particolare, il legislatore è intervenuto aggiornando, nel primo comma, la disposizione previgente (che risentiva di un linguaggio e di un'impostazione concettuale in parte legata all'epoca di entrata in vigore del codice civile, che risale al 1942), e aggiungendo ulteriori sette commi, di cui sei dedicati agli aspetti procedurali, che erano del tutto assenti nella lacunosa formulazione originaria dell'art. 403.

La pubblicazione "*Il collocamento in luogo sicuro del minore - Prontuario operativo per l'applicazione del nuovo articolo 403 del codice civile*", ad opera del procuratore Ferruccio De Salvatore e dell'avvocato Luca Monticchio, costituisce quindi uno strumento prezioso e di grande utilità per gli operatori del settore, che saranno chiamati a dare applicazione alla nuova disciplina, e dovranno quindi affrontare le inevitabili incertezze applicative insite in ogni intervento riformatore.

Alla esauriente disamina della nuova disciplina, svolta anche alla luce dell'esperienza applicativa e degli approdi giurisprudenziali che si sono sviluppati negli scorsi anni, gli Autori hanno unito una utilissima appendice contenente i modelli e formulari di riferimento relativi a tutte le fasi del procedimento delineato dal nuovo articolo 403.

Potrà essere quindi assicurata la approfondita conoscenza della nuova disciplina e, nel contempo, l'uniformità della prassi applicativa, che è anch'essa di fondamentale importanza, a garanzia della pari tutela per tutti i minori per i quali dovesse rendersi necessaria l'applicazione dell'art. 403.

Mi piace sottolineare, dell'iniziativa del procuratore De Salvatore e dell'avvocato Monticchio, accanto alla profonda esperienza e conoscenza della materia, la viva sensibilità e l'inesausta dedizione alla tutela dei minori.

Sensibilità e dedizione accomunano, infatti, l'attività degli uffici giudiziari minorili, degli avvocati, dei servizi sociali, degli operatori del settore, e dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore, nell'impegno che noi tutti esercitiamo, nei rispettivi e differenti ruoli istituzionali ma sempre in sinergia e coordinamento, nel perseguimento dell'interesse del minore.

di **Filomena Matera**

Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia.

Il concetto di TUTELA dei minori va inteso sia nella sua accezione specificatamente giurisdizionale, che rimanda cioè alle norme internazionali e nazionali che riconoscono i diritti dei minori, sia in una visione più ampia che comprende il sostegno alle famiglie ed alla genitorialità, la prevenzione degli abusi e della violenza.

Con la TUTELA DEI MINORI si intendono gli interventi di protezione, assistenza, cura, riabilitazione e difesa contro possibili rischi o danni per un minore e la sua famiglia.

Occuparsi di tutela dei minori significa orientare gli interventi ad una presa in carico ampia e globale della situazione, curando e proteggendo il minore, sostenendo la sua famiglia, le relazioni al suo interno e con il contesto sociale.

È il processo attraverso il quale il Servizio Sociale Professionale prende in carico i minori e i loro nuclei familiari in difficoltà in un'ottica progettuale di cura e protezione del minore e di recupero delle capacità e delle risorse della sua famiglia.

I professionisti devono soffermarsi ad esplicitare il pensiero progettuale che sostiene l'intero percorso di aiuto che si dovrà mettere in atto con un determinato minore e la sua famiglia anche nella logica dell'urgenza e dell'emergenza dettata dal novellato art. 403 del Codice Civile.

Oggi nasce, quindi, l'esigenza di dotarsi di nuovi strumenti e generare dei cambiamenti nelle modalità operative delle culture organizzative e professionali dei servizi socio-sanitari per garantire il collocamento del minore in un luogo sicuro che prevede l'integrazione di diverse figure professionali e la piena collaborazione con la Procura Minorile/Autorità Giudiziaria.

La titolarità della presa in carico e dell'attivazione degli interventi sociali a tutela dei minori in situazione di rischio è in capo agli Enti Locali ai quali compete anche ri-

chiedere, nelle situazioni in cui sia necessario, la collaborazione all'ASL per l'attuazione d' interventi socio-sanitari e sanitari.

L'integrazione tra servizi passa anche dall'integrazione delle diverse capacità professionali delle reciproche responsabilità e delle risorse; pertanto la messa in gioco deve essere, oltre che degli enti coinvolti per le titolarità e responsabilità di ognuno, ovviamente anche dei singoli professionisti ai quali spetta esercitare responsabilmente le proprie competenze, in forma collaborativa, nella fase della programmazione, della documentazione, della condivisione ai fini progettuali e dell'intervento concreto.

La dimensione dell'equipe multidimensionale è bene garantisca una pluralità di visioni e la presenza di diversi professionisti: presupposto per una reale valutazione e progettazione integrata, per la condivisione delle responsabilità; deve prevedere la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti la cui competenza, professionalità e appartenenza organizzativa svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo del lavoro globale.

Da sottolineare, inoltre, la volontà di esplicitare tra i presupposti fondamentali della progettazione individualizzata, anche il coinvolgimento attivo del minore e della sua famiglia nella costruzione del loro progetto e nella verifica dei risultati.

Le normative vigenti in materia di tutela dei diritti del minore, traggono origine e fondamento dalla collaborazione tra Autorità Giudiziaria e Servizi Sociali.

Nell'ottica del lavoro di rete, la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria fa capo non solo ai Servizi Sociali comunali ma a tutti i servizi pubblici territoriali sociosanitari che lavorano con nuclei familiari con minori, ivi compresi i Consulenti Familiari, i Centri di Salute Mentale, i Servizi per le Dipendenze, le Neuropsichiatrie dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ecc...

Tutti i professionisti coinvolti lavorano per la tutela e la protezione dei minori in un'ottica multidisciplinare in cui i fattori sociali, ambientali, psicologici, culturali e normativi, che caratterizzano le singole situazioni ma anche le specifiche professionalità, si integrano, comprendono e co-costruiscono insieme spazi di intervento comuni.

Nell'interesse superiore del minore la Presidente ed il CROAS Puglia ringraziano vivamente il Procuratore Ferruccio De Salvatore e l'Avvocato Luca Monticchio, Autori di questo necessario ed esaustivo prontuario operativo per l'approvazione del nuovo articolo 403 del Codice Civile, che rappresenterà da subito il "vademezum" di tutta la nostra comunità professionale sul territorio.

GLI AUTORI

Ferruccio De Salvatore, magistrato dal 1981, è attualmente procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari. Già docente a contratto di diritto penale e, successivamente, di diritto minorile presso il corso di laurea in servizio sociale della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università del Salento nonché componente del consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Dipartimento Scienze Giuridiche dell'Università del Salento, ha pubblicato "I Minori a rischio tecniche dell'investigazione civile" (Edinova L'Os 1993), "Giovani oltre il muro - dalla devianza alla prevenzione (Edinova L'Os 1996), "Sono solo bambini - appunti sulla pedofilia" (Manni editore, 2000) "Il Diritto a sorridere - La salute del bambino nel mondo degli adulti" (Manni Editore 2004). È inoltre autore di articoli e saggi brevi su problematiche minorili in riviste specializzate.

Luca Monticchio, avvocato cassazionista, esperto in diritto della famiglia e dei minori, ha presieduto la Camera minorile di Lecce dal 2002 al 2013; ha partecipato alla stesura della relazione parlamentare sullo stato di attuazione della L. 149 del 2001 (edita dall'Istituto degli Innocenti di Firenze, dal titolo: "Minori migranti dall'accoglienza alla responsabilità educativa" (2009). Ha pubblicato: "L'affidamento consensuale alla luce della novella sulla continuità affettiva" (con A.F. Capone, 2015); "Le segnalazioni nella scuola: indicazione pratiche per operatori scolastici" (con M.C. Rizzo, 2016); "Gli spazi neutri: profili giuridici e percorsi educativi" (AA.VV., 2018). È docente in svariati corsi per enti pubblici e privati in tema di diritto familiare e minorile.

INDICE

Prefazioni di Ludovico Abbaticchio e Filomena Matera	Pag. 5
Gli autori	“ 8
Nota degli autori	“ 11
1. La cornice normativa	“ 11
2. Perché la modifica dell'art. 403 c.c.	“ 11
3. L'art. 403 c.c.: una norma che viene da lontano	“ 12
4. Il nuovo disposto dell'art. 403 c.c. in vigore dal 22 giugno 2022	“ 15
5. Indicazioni operative per l'applicazione del provvedimento ex art. 403 c.c.	“ 17
5.1. I soggetti che hanno il potere-dovere di adottare il provvedimento	“ 17
5.2. Quando si può adottare il provvedimento	“ 18
5.3. Come si redige il provvedimento	“ 19
6. Adempimenti porre in essere al momento del collocamento in sicurezza del minore	“ 20
6.1. La competenza territoriale dell'ufficio giudiziario minorile	“ 20
6.2. L'avviso orale al pubblico ministero	“ 22
6.3. Quali adempimenti devono osservarsi dopo il collocamento del minore in sicurezza	“ 23
6.4. Quando non deve essere emesso il provvedimento	“ 28
7. Il procedimento di convalida innanzi al tribunale per i minorenni	“ 29
7.1. Il vaglio del presidente del tribunale	“ 30
7.2. Il contenuto del decreto di convalida	“ 30
7.3. Sulla possibilità di modificare il provvedimento ex art. 403 c.c.	“ 31
7.4. Il ruolo del curatore speciale	“ 32
7.5. La fissazione dell'udienza di comparizione delle parti	“ 32
8. L'udienza di comparizione delle parti	“ 33
8.1. L'interrogatorio libero delle parti	“ 33
8.2. L'assunzione di informazioni	“ 34
8.3. L'ascolto del minore	“ 34
8.4. La decisione conclusiva del tribunale per i minorenni	“ 35

9. La prosecuzione del giudizio	“ 36
10. Il reclamo	” 36
11. La perdita di efficacia del provvedimento ex art. 403 c.c.	” 37
11.1. Cosa fare se scadono i termini?	” 38
12. Conclusioni	” 38
Allegati:	
1. Modello provvedimento ex art. 403 c.c.	” 41
2. Elenco riferimenti mail e telefoni procure minorili italiane	” 43
3. Modello nota di accompagnamento	” 46
4. Modello richiesta di convalida del provvedimento	” 47
5. Modello richiesta di convalida del provvedimento e contestuale ricorso ai sensi degli articoli 330-336 c.c.	” 49
6. Modello richiesta di non convalida del provvedimento con contestuale ricorso ex art. 330-336 c.c.	” 51
7. Modello richiesta di convalida del provvedimento e contestuale adozione di provvedimenti nell’interesse del minore in pendenza di giudizio di separazione/divorzio o altre ipotesi di cui all’art. 38 delle disp. att. c.c., con contestuale richiesta di successiva trasmissione degli atti al tribunale ordinario	” 53
8. Modello decreto presidenziale di convalida e fissazione udienza	” 55
9. Modello decreto conclusivo di convalida del tribunale per i minorenni	“ 57
Bibliografia	“ 59
Appendice normativa	” 59

Nota degli autori.

Il presente opuscolo, senza alcuna velleità di essere esaustivo, vuole offrirsi come una prima **guida operativa** all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo art. 403 c.c.

Un ausilio di semplice consultazione destinato a tutti coloro che, a vario titolo, avranno a che fare con interventi coattivi di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare. Si avverte, sin da subito, il lettore che le indicazioni e i suggerimenti contenuti nel testo dovranno essere continuamente aggiornati alla luce degli approdi cui giungerà la giurisprudenza di settore.

I. La cornice normativa.

La legge del 26 novembre 2021, n. 206 prova a mettere ordine all'interno di una materia che, per decine di anni, ha visto sovrapporsi competenze di organi giudiziari diversi, riti differenti, prassi locali non sempre chiare. Non si vuole entrare nel merito delle numerose novità introdotte dalla novella, ma evidenziare che l'applicazione dell'art. 403 c.c., entrato in vigore il 22 giugno 2022, dovrà adattarsi alle forme concrete che assumerà il costituendo "tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" e, dunque, al rito unificato denominato "procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie".

Mentre si scrive il presente opuscolo i decreti attuativi non sono stati ancora emanati e non possono escludersi modifiche in corso d'opera.

2. Perché la modifica dell'art. 403 c.c.

Da sempre, garantire ai soggetti "fragili" i diritti fondamentali della persona, sanciti dalla nostra Costituzione e dalle convenzioni internazionali, è risultato un processo lungo e difficile.

Basti pensare, ad esempio, alla riforma contenuta nella c.d. legge Basaglia che, con grande ritardo, ha messo fine a veri e propri abusi commessi nei confronti delle persone con disabilità, nonché al Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della L. 10 dicembre 2012, n. 219" che ha eliminato, dopo anni, la disparità di trattamento subita dai minori nati fuori dal matrimonio.

Si tratta di conquiste faticose, che hanno reso più civile il nostro ordinamento ed evitato il protrarsi di abusi in danno dei più indifesi.

Anche la novella dell'art. 403 c.c. colma un deficit normativo che consentiva alla pubblica autorità, la maggior parte delle volte in buona fede, di intervenire sulla libertà delle persone minorenni e sulle loro famiglie senza una stringente verifica giurisdizionale sulla effettiva sussistenza dei presupposti necessari per l'allontanamento del minore dal nucleo familiare.

La riforma in parola ha, dunque, il merito di ridurre drasticamente il rischio di commettere errori o effettuare scelte improprie, qualora si disponga il collocamento

coattivo in luogo sicuro di bambini o adolescenti.

È pur vero che la norma, così com'è stata disegnata dal legislatore, comporterà un aggravio di lavoro per gli operatori del settore, ma ciò permetterà anche un contraddittorio pieno tra le parti e, quindi, una maggiore garanzia di verifica della correttezza di un provvedimento che, oggettivamente, è talmente grave da necessitare di un controllo giurisdizionale particolarmente accurato.

3. L'art. 403 c.c.: una norma che viene da lontano.

La disposizione di cui all'art. 403 c.c., come è stata recentemente innovata dalla L. 206/2021, è di antica data in quanto già il legislatore con l'art. 19 della legge del 10 dicembre 1925, n. 2277, assicurava la protezione dei minori in presenza di situazioni di particolare gravità e a fronte di un'implicita urgenza; una protezione che doveva essere garantita attraverso i patroni, che potremmo definire gli "antenati" degli assistenti sociali. La norma in questione, che al secondo comma attribuiva anche ai patroni la qualifica di pubblici ufficiali, era poi integralmente inserita nell'art. 21, nel "Testo Unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia" approvato con Regio Decreto del 24 dicembre 1934, n. 2316 che, per chi ne fosse interessato, si riporta in nota.¹ Era infine recepita, con tagli e modifiche di non poco conto, racchiusa in un unico comma e con una impressionante regressione stilistica, nel codice civile approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 262. Sempre in nota, e sempre a titolo di puro approfondimento, si riporta il passo tratto dalla "Relazione al codice civile" col quale si spiegano le motivazioni che inducevano il legislatore dell'epoca a inserire nel "nuovo" codice tale disposizione.²

¹ L. 10 dicembre 1925 n. 2277 "Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia".

Art. 19 "... Quando un fanciullo sia allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che, per negligenza, immoralità, ignoranza o cattiva condotta o per altri motivi, siano incapaci di provvedere alla sua educazione e istruzione, i patroni, con l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, debbono ritirarlo e collocarlo in luogo sicuro, sino a che si possa provvedere alla sua restituzione ai genitori, o al tutore, oppure al suo ricovero in idoneo istituto. Ugual provvedimento debbono adottare i patroni, quando le nutrici, gli allevatori e gli amministratori e direttori degli istituti pubblici e privati si oppongano, senza giustificati motivi, alle loro visite o a quelle degli ispettori di cui all'art. 10 del presente testo unico, salvo l'applicazione, a carico delle nutrici e degli allevatori, amministratori o direttori, delle pene previste nel codice penale nei casi di abuso dei mezzi di correzione o di maltrattamenti verso i fanciulli allevati o ricoverati e nei casi di violenze o minacce verso i patroni o ispettori, i quali vanno considerati, a tutti gli effetti, come pubblici ufficiali".

² Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al c.c. del 1942 "... È sembrato che fosse sommamente opportuno riaffermare in questa materia un principio direttivo della legislazione fascista e cioè l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori abbandonati. L'assunzione di questa norma nel c.c. vuol significare che l'intervento dell'autorità a favore dell'infanzia abbandonata o allevata in modo non conveniente, costituisce nel nuovo diritto non tanto una funzione amministrativa di carattere eccezionale, quanto una normale pubblica attività nell'interesse della sanità fisica e morale della stirpe. La nuova sistemazione presenta inoltre il vantaggio di sottrarre la norma alla frequente mutabilità della legislazione speciale e fissa un criterio informatore, di importanza fondamentale del diritto civile fascista. Considerata sotto questo profilo, la disposizione dell'art. 403 ha una portata assai vasta, perché l'attività dell'autorità amministrativa viene ad incontrarsi con quella che è la competenza speciale del tribunale e del giudice tutelare in materia di patria potestà e di tutela. Sono evidenti i molteplici vantaggi che la collaborazione tra i detti organi apporterà in tutti i casi in cui sia urgente provvedere per la tutela di minorenni abbandonati o allevati con pericolo per la loro sanità fisica o morale." Testo e Relazione Ministeriale Biblioteca - Camera dei Deputati 2 novembre 1943 - Istituto Poligrafico dello Stato - Roma 1943 - ANNO XXI.

La norma in questione, sopravvissuta sino ai nostri giorni, era dunque così formulata:

Art. 403 c.c. “Intervento della pubblica autorità a favore dei minori”.

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Come è evidenziabile da una semplice lettura, il testo dell'art. 403 c.c., vigente sino al 21 giugno 2022, era caratterizzato da una particolare elasticità che lasciava inevitabilmente spazio ad ambiguità e ad incertezze. Soprattutto non erano indicati con chiarezza quali fossero i soggetti deputati a provvedere al collocamento del minore in luogo sicuro; quali fossero i presupposti necessari ai fini del suo allontanamento dagli esercenti la potestà genitoriale (ora responsabilità genitoriale) né le modalità di tale allontanamento; neppure erano specificati i limiti temporali entro i quali dovesse essere esercitato un controllo giurisdizionale ed attivato il contraddittorio tra le parti. Ciò che si richiedeva, e anche questo implicitamente, perché non specificato nella norma, era una generica **urgenza di provvedere**, al fine di evitare danni al minore.

Nel timore dei rischi derivanti da una norma così lacunosa, il consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (c.n.o.a.s.) assumeva una precisa posizione invitando alla massima cautela nell'allontanamento urgente di un minore.³ Nell'ambito della magistratura minorile, si evidenziava con forza il dovere di immediata trasmissione del provvedimento di cui all'art. 403 c.c. al pubblico ministero minorile, precisando che la garanzia giurisdizionale sarebbe stata poi ristabilita con il ricorso del pubblico ministero e la conseguente apertura del procedimento civile, avente per oggetto la conferma del collocamento disposto dal provvedimento.⁴

Tuttavia, nonostante gli inviti alla prudenza di fronte ad una norma che sicuramente non offriva puntuali garanzie di tutela né al minore né agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel tempo sono state attuate sul territorio nazionale prassi differenziate e non sempre accettabili.

In alcune aree del Paese i servizi sociali hanno talvolta ignorato l'esistenza dell'art. 403 c.c., nel timore di assumersi delle responsabilità eccessive. Pur di fronte a gravis-

³ Il consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (c.n.o.a.s.) al termine di un complesso lavoro, condiviso con l'associazione italiana magistrati per i minorenni e per la famiglia, l'associazione nazionale comuni italiani, il consiglio nazionale forense, il consiglio superiore della magistratura, la commissione minori dell'associazione nazionale magistrati, il ministero del lavoro e politiche sociali nonché con il contributo di associazioni di famiglie coinvolte in procedimenti di allontanamento di minori, il 24 giugno 2010 licenziava le *Linee per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore* nelle quali, tra l'altro, invitava l'autorità di pubblica sicurezza o amministrativa a ricorrere all'art. 403 del c.c. solo nell'impossibilità di altre soluzioni e nel caso in cui fosse “... accertata la condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per il minore...” tale da richiedere un intervento immediato di protezione, con tempestiva comunicazione alla competente procura minorile per le iniziative del caso.

⁴ M. Lombardi, “Dalla segnalazione al ricorso civile: ruolo e funzione della procura minorile. Suggerimenti pratici cenni teorici”, in *Minorigiustizia* n. 2 - 2017 ed. Franco Angeli, Milano.

sime situazioni che avrebbero richiesto un intervento immediato, hanno preferito temporeggiare e predisporre relazioni da inviare in procura, demandando così al pubblico ministero minorile il compito di richiedere provvedimenti urgenti e provvisori nell'interesse del minore. Una scelta che lasciava quest'ultimo esposto ad una situazione di grave pericolo, per giorni se non per settimane.

Altrove i servizi sociali hanno fatto, per contro, un uso forse eccessivo dell'art. 403 c.c., collocando l'infradiciottenne in comunità e trasmettendo, a volte dopo settimane, il provvedimento in procura, ma sarebbe bene parlare, più che altro, di un "verbale di collocamento ai sensi dell'art. 403 c.c.", quasi mai strutturato in autentico "provvedimento".

Anche questa condotta, ovviamente, è criticabile, risolvendosi in una palese lesione dei diritti degli esercenti la responsabilità genitoriale, non di rado tenuti all'oscuro per lungo tempo del luogo dove fosse ospitato il minore.

In questo contesto è evidente che una riforma della norma in esame si imponeva con assoluta urgenza. Non sono mancati gravi fatti di cronaca che hanno scosso l'opinione pubblica; anche la Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha censurato il nostro Paese per violazione dell'art. 8 CEDU sull'ingerenza nella vita familiare.

La svolta è, dunque, arrivata con la L. 206/2021⁵ nella quale, tra l'altro, è stato riscritto l'art. 403 c.c. e, unitamente ad altre norme, è stata disposta la sua efficacia a far tempo dal 22 giugno 2022 con largo anticipo, quindi, rispetto al resto della riforma del processo civile.

Prima di passare ad un esame del nuovo testo è bene liquidare, una volta per tutte, **tre false convinzioni** che si erano create intorno alla precedente disposizione.

- La **prima** concerneva la possibile abrogazione implicita della norma ad opera degli artt. 2 e 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e succ. mod.⁶ Tale tesi, priva di alcuna concretezza giuridica, sembrava ignorare che la disposizione di cui all'art. 403 c.c., per quanto mal strutturata, attenesse comunque ad interventi urgenti da assumere nella fase anteriore all'affidamento familiare e anzi andasse coordinata con l'art. 9 della L. 184/1983 e succ. mod. Quest'ultima al comma primo pre-

⁵ "Delega al governo per l'efficienza del processo civile per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata" che, tra l'altro, ha dettato i principi e i criteri direttivi in base ai quali dovrà essere esercitata la delega per l'istituzione del tribunale per le persone per i minorenni e per le famiglie.

⁶ L. 184/1983 art. 2 comma primo: "Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti dall'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno...".

Art. 2 comma secondo: "... Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare...".

Art. 4 commi primo e secondo: "l'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile...".

vedeva e prevede per chiunque la facoltà di “...segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età e l'obbligo per pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio, esercenti di un servizio di pubblica necessità di riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragioni del proprio ufficio”. In questo senso, del resto, si era già pronunciata la Cassazione civile con la sentenza del 10 agosto 2007 n. 17648.

- La **seconda** errata convinzione che si era venuta a creare negli anni, soprattutto presso alcuni servizi sociali territoriali era che, nel generico termine di *pubblica autorità*, riportato dalla norma, si potesse far rientrare anche il pubblico ministero minorile e persino quello ordinario. Anche questa tesi era stata superata dalla giurisprudenza in un lontano passato.⁷ Oltretutto nelle già citate linee guida emesse dal consiglio dell'ordine degli assistenti sociali nel 2010, si ribadiva con estrema chiarezza che il ricorso all'art. 403 c.c. era da ritenersi di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza o amministrativa.
- La **terza** trovava sponda in un'assoluta minoranza della dottrina che sosteneva che i servizi sociali, stando al tenore della norma, avrebbero dovuto agire come semplice strumento e solo sulla base di un provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza.⁸ Argomentazione inaccettabile e ormai superata da oltre un ventennio, in base alla considerazione di quella che è la funzione e la qualifica di pubblico ufficiale dell'assistente sociale quando è nell'esercizio delle proprie funzioni.⁹

4. Il nuovo disposto dell'art. 403 c.c. in vigore dal 22 giugno 2022.

Art. 403 c.c. “Intervento della pubblica autorità a favore dei minori”.

1. Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

2. La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i

⁷ Tribunale per i minorenni di Trieste, 13 giugno 1988; confermata nell'anno seguente dalla corte di appello di Trieste.

⁸ Si veda A. Dell'Oro, *Emancipazione, affidamento, e affiliazione*, Commentario del c.c., a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli - Il Foro Italiano - 1972.

⁹ Qualifica sancita sin dal 1925 per i patroni nel disposto del già citato art.19 della L. 2277/1925. Si veda nota 1.

minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale, entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

3. Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

4. Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

5. All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i 15 giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte in stanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

6. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'art. 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro 60 giorni dal deposito del reclamo.

7. Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

8. Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.

Come può desumersi da una mera comparazione tra le due norme, il legislatore nel nuovo testo dell'art. 403 c.c., modifica la prima parte dell'unico comma che componeva il testo della versione vigente fino al 21 giugno 2022, utilizzando un linguaggio sicuramente più consono ai tempi; a quel comma, ne aggiunge, poi, altri sette. La conseguenza di tale intervento legislativo è che la disposizione ora applicabile definisce presupposti e tempistica dell'allontanamento del minore dal nucleo familiare e del suo collocamento in luogo sicuro e fissa rigorosi adempimenti procedurali.

La norma, inoltre, ora consente il rapido instaurarsi di un contraddittorio ed una verifica giurisdizionale altrettanto veloce nell'interesse del minore e nel rispetto dei diritti degli esercenti la responsabilità genitoriale.

La pratica giudiziaria dirà se i tempi strettissimi imposti dal legislatore nei vari passaggi comporteranno il rischio di una convalida puramente formale o, invece, consentiranno un controllo adeguato sulla legittimità di quanto posto in essere.

5. Indicazioni operative per l'applicazione del provvedimento ex art. 403 c.c.

Seguendo l'iter previsto dal disposto normativo si offrono ora alcuni pratici suggerimenti.

5.1. I soggetti hanno il potere-dovere di adottare il provvedimento.

Poiché il primo comma dell'art. 403 c.c. è rimasto immutato nella seconda parte, la pubblica autorità è il soggetto dotato del potere-dovere di adozione del provvedimento. Ancora una volta, seguendo l'indicazione della Cassazione¹⁰ e prendendo in considerazione l'art. 9 della L. n. 184/ 1983 e succ. mod., non possiamo che intendere per pubblica autorità *“I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità”*. Ci si riferisce, ovviamente, all'autorità amministrativa dal momento che l'autorità giudiziaria, nella persona del pubblico ministero per i minorenni, è l'esclusivo destinatario degli atti.¹¹

I soggetti che, quindi, sono tenuti ad adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 403 c.c., in presenza dei presupposti di legge, sono: il sindaco o un suo delegato; gli assistenti sociali dei servizi socioassistenziali e il dirigente o un suo delegato dei servizi

¹⁰ Cassazione civile, sentenza del 10 agosto 2007 n. 17648.

¹¹ L. 184/2003 e succ. mod., art. 9 comma primo: *“Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio”*.

sociosanitari; tutti quei soggetti, cioè, che direttamente, o per delega del sindaco o del dirigente del servizio, sono muniti di specifiche competenze in materia di protezione dell'infanzia. Nondimeno l'emissione del provvedimento compete anche ai rappresentanti delle forze dell'ordine che intervenuti sul luogo in cui potrebbe essere consumato un reato, apprendono di una situazione di abbandono morale o materiale o di grave pregiudizio e pericolo per l'incolumità psicofisica cui è esposto il minore in ambito familiare.

Ciascuno di questi soggetti, infatti, ha il potere, ma innanzitutto il dovere, di collocare l'infradiciottenne *“in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”*.

Va chiarito che per *“luogo sicuro”*, **l'inserimento in comunità di tipo familiare deve considerarsi un'ipotesi residuale alla quale ricorrere solo nell'impossibilità di collocamento, sia pure temporaneo, presso famiglie idonee, scelte preferibilmente tra quelle conosciute dal minore o a questi legate da vincolo di parentela.**¹²

Poiché il legislatore non ha mutato l'espressione *“a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia”*, nel caso in cui ad operare siano le forze dell'ordine, queste dovranno coinvolgere i servizi sociali del territorio per l'individuazione del luogo del collocamento e per farsi coadiuvare nell'accompagnamento del minore. Solo un'obiettivo impossibile di immediato reperimento dell'assistente sociale, dovuta a ragioni eccezionali, potrebbe giustificare tale mancato coinvolgimento (es. ore notturne o giorni festivi laddove non esista ancora un turno di reperibilità dell'assistente sociale).

5.2 Quando si può adottare il provvedimento.

L'adozione è consentita in presenza **di due presupposti**:

- **il primo presupposto** è dato non solo dallo **stato di abbandono morale o materiale** in cui versò il minore, situazione, peraltro, già contemplata nel testo precedente, ma anche dalla sussistenza di un **grave pregiudizio e pericolo per l'incolumità psicofisica** cui quest'ultimo sarebbe esposto, qualora restasse nel nucleo familiare.

In tali ipotesi rientrano casi di **violenza fisica**, cioè di condotte attive poste in essere tra le pareti domestiche che attentano pericolosamente all'integrità corporea, allo sviluppo fisico e intellettuale; vi si annoverano **violenze sessuali e condotte omissive** di gravità tale da avere un riflesso immediato sulla salute e la vita stessa dell'infradiciottenne. Si pensi, a titolo di esempio, al caso in cui, nel corso di una visita domiciliare o di un intervento delle forze di polizia, si accerti che un neonato o un bambino in tenera età è lasciato da solo esposto a seri pericoli per la sua incolumità o è letteralmente segregato in casa e nessuno si cura in alcun modo delle sue condizioni.

¹² Si richiama, a tal proposito, quanto dettato dall'ultimo comma dell'art. 403 c.c.

- Il **secondo presupposto** è costituito dall'**emergenza di provvedere**. È questa una terminologia scientemente adottata nella nuova disposizione. Nel testo antecedente si riteneva semplicemente, senza però farvi esplicitamente menzione, che per l'allontanamento e la messa in sicurezza del minore fosse necessaria l'urgenza di provvedere. Con la parola "**emergenza**", non casualmente mutuata dal lessico sanitario, il legislatore ha voluto fare riferimento ad una situazione di imminente pericolo che richiede l'intervento immediato. **Solo tale situazione, infatti, consente la coazione istantanea della relazione del minore con i suoi genitori o esercenti la responsabilità genitoriale.**

Chi scrive, pur nella consapevolezza di un orientamento, allo stato, non univoco, ritiene che l'art. 403 c.c. trovi applicazione anche nell'ipotesi in cui sia la madre a recarsi presso il servizio sociale o un centro antiviolenza o un posto di polizia unitamente ai figli, prospettando la sussistenza di violenze domestiche in suo danno e/o in danno dei minori e chiedendo, per sé e per loro, il collocamento in struttura. A tale conclusione si giunge in base alla considerazione che la norma non fa distinzione con riferimento all'allontanamento del minore "*da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale*"¹³. D'altro canto va considerata, in tale ipotesi, che l'intervento della pubblica autorità, posto in essere nell'interesse del minore, incide comunque coattivamente sui diritti dell'esercente la responsabilità genitoriale, presunto maltrattante.

5.3 Come si redige il provvedimento.

Il secondo comma del nuovo art. 403 c.c. prevede che il collocamento in luogo sicuro del minore sia convalidato solo successivamente dall'autorità giudiziaria. Tanto implica la necessità per la pubblica autorità di strutturare un provvedimento vero e proprio, non solo espressione dell'attività di accertamento dell'ente pubblico ma anche della sua discrezionalità e capacità di incidere su diritti e interessi di terzi.

Dunque, il **provvedimento** non può coincidere con il mero verbale di affidamento alla comunità o a privati, ma deve avere una **sua intestazione**, deve indicare chiaramente **l'autorità che lo adotta**; le **generalità e la residenza del minore** e degli esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti dei quali spiega i suoi effetti. Deve essere, inoltre, dotato di una **parte motiva**, contenente l'indicazione dei due presupposti essenziali ai fini dell'emanazione e cioè:

1. *lo stato di abbandono o il grave pregiudizio e pericolo per l'incolumità del minore;*
2. *l'emergenza di provvedere*, intesa come sussistenza di un imminente pericolo che richiede l'intervento.

Nel dispositivo sarà poi indicato il luogo in cui il minore è stato collocato, salvo che ricorra la necessità di mantenerlo temporaneamente segreto.

¹³ Nuovo testo art. 403 c.c. comma secondo.

Infine, il provvedimento **deve essere sottoscritto dall'autorità che lo ha adottato**. Ovviamente nulla esclude che se a redigerlo siano stati più soggetti intervenuti contestualmente quali, ad esempio, l'assistente sociale e l'ufficiale di polizia giudiziaria, il provvedimento sia sottoscritto da entrambi.

Il provvedimento dovrà essere, ancora, **corredato di una sintetica relazione** e di eventuale documentazione (es. pregresse relazioni dei servizi sociali, eventuali certificati del pronto soccorso e/o fotografie attestanti lesioni personali, verbali di pregressi interventi di polizia presso il nucleo familiare e, se sussistenti, precedenti di polizia).

Nella speranza che possa essere utile nella quotidianità, si riporta in allegato un modello, del provvedimento ex art. 403 c.c. ovviamente adattabile alle singole circostanze (**Allegato I**).

6. Adempimenti da porre in essere al momento del collocamento in sicurezza del minore.

Particolare attenzione va posta nell'applicazione di quanto disposto nel secondo comma del nuovo testo dell'art. 403 c.c., poiché la pubblica autorità che dispone l'allontanamento deve assolvere a delicatissime incombenze entro tempi estremamente ridotti.

Dal dettato della disposizione che testualmente recita *“la pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale...”* si desume che, in soli tre righe, il legislatore ha voluto indicare la **competenza territoriale** dell'autorità giudiziaria nelle ipotesi di adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 403 c.c. Contestualmente ha posto in capo alla pubblica autorità un primo essenziale adempimento sul quale deve fondarsi la modalità di comunicazione tra chi ha emesso il provvedimento e il pubblico ministero minorile.

Esaminiamo singolarmente i due aspetti:

6.1. La competenza territoriale dell'ufficio giudiziario minorile.

Il legislatore ha stabilito che la competenza territoriale si radica, anche nella fase dell'emergenza che caratterizza l'intervento attuato ai sensi dell'art. 403 c.c., non già nel luogo in cui il minore è trovato in stato di abbandono o in una situazione per lui gravemente pregiudizievole, bensì laddove abbia la sua *“residenza abituale”* e, quindi, nel luogo in cui quest'ultimo conduce la sua vita quotidiana ed ha il centro dei propri interessi (frequenza scolastica, rapporti amicali, riferimenti di cura ecc...) Con tale

scelta si è voluto riaffermare quel principio dell'effettività delle tutele posto a protezione del preminente interesse di ogni infradiciottenne.¹⁴

La determinazione della competenza territoriale non è di poco conto e ha importanti conseguenze nella pratica quotidiana. Ed infatti, qualora la pubblica autorità accerti una situazione di abbandono o di grave pregiudizio con riferimento a un minore che si trovi temporaneamente in un comune compreso nel circondario di un ufficio giudiziario minorile, ma con residenza abituale in un comune rientrante nella competenza di altro ufficio giudiziario minorile, tutti gli adempimenti connessi al provvedimento emesso avranno come destinatario il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni competente sul luogo in cui il minore ha la sua residenza abituale.¹⁵

A titolo di esempio:

a seguito di segnalazione, le forze di polizia accedono ad un'abitazione sita in una località balneare del barese nella quale trovano un bambino di quattro anni, di fatto abbandonato a sé stesso, malnutrito, in pessime condizioni igieniche e con ecchimosi in varie parti del corpo, che gioca tra le bustine contenenti sostanza stupefacente e i ritagli di cellophane utilizzati dai genitori per predisporre le dosi. Sia il padre che la madre sono sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I primi rapidi accertamenti consentono di appurare che il nucleo familiare proviene da Milano, città dove i genitori con cui vive hanno la propria residenza, coincidente con il domicilio. Nessun congiunto o amico è reperibile nella località balneare dove la famiglia sta trascorrendo un breve periodo di vacanza.

In tale fattispecie dovrà essere adottato un provvedimento ai sensi dell'art. 403 c.c., il bambino dovrà essere messo in sicurezza presso una comunità con il coinvolgimento del servizio sociale. **La competenza territoriale sarà individuata nell'ufficio giudiziario minorile di Milano e non già in quello di Bari.** Ogni adempimento della pubblica autorità, a cominciare dall'"avviso orale", avrà pertanto come destinatario il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni di Milano.

Per consentire più agevoli contatti tra pubblica autorità che adotta il provvedimento e l'autorità giudiziaria, si allega l'elenco dettagliato delle mail e dei numeri telefonici di tutte le procure per i minorenni d'Italia (**Allegato 2**).

¹⁴ Principio desumibile da una lettura del combinato disposto degli articoli 111 Costituzione, 6 e 13 CEDU e 24 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

¹⁵ Ai fini della individuazione della residenza abituale va anche rammentato quanto disposto dal secondo comma dell'art. 45 c.c. secondo il quale "... Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive...".

6.2. L'avviso orale al pubblico ministero.

“*L'immediato avviso*” che la pubblica autorità che ha adottato il provvedimento deve dare al pubblico ministero individuato come territorialmente competente, secondo il criterio innanzi specificato, è un **avviso orale**, quindi effettuabile per le vie brevi.

È un atto di grande importanza perché, pur non derivando dal suo inadempimento alcuna inefficacia del provvedimento adottato, consente all'ufficio giudiziario di attivarsi tempestivamente in vista dei successivi passaggi che pure avranno tempi strettissimi. Sotto altro profilo l'avviso orale apre un confronto tra l'autorità che intende collocare il minore in luogo sicuro e l'autorità giudiziaria che dovrà valutare se revocare o meno quel collocamento.

A tal proposito si rende necessaria una considerazione che è anche un suggerimento finalizzato al buon esito di ogni intervento. È senz'altro vero, come già ribadito più volte, che il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 403 c.c. è esclusivamente attribuibile alla pubblica autorità; è altrettanto vero che, stando al dettato della norma, l'avviso orale dovrebbe essere dato immediatamente dopo la sua redazione.¹⁶ Nulla preclude, però, in assenza di una specifica disposizione, che vi sia un preventivo scambio di opinioni circa l'opportunità del collocamento tra la pubblica autorità che intende provvedervi e il pubblico ministero di turno presso il tribunale per i minorenni competente.

Si perviene a tale conclusione in base alla considerazione che una eventuale interlocuzione preventiva, anche etimologicamente, *va distinta dall'immediato avviso orale*. Tale interlocuzione, anzi, è consigliabile al fine di evitare l'insorgere di problemi che potrebbero scaturire qualora il magistrato, non ravvisandone i presupposti, decidesse di revocare il provvedimento adottato autonomamente dalla pubblica autorità, senza neanche chiedere la convalida al tribunale per i minorenni.

Va considerato, del resto, che il nuovo testo dell'art. 403 c.c. è delineato sul modello procedurale della convalida dell'arresto in flagranza, atto proprio della polizia giudiziaria, di cui al vigente codice di procedura penale.¹⁷ Anche in quel caso, infatti, è previsto che l'avviso al pubblico ministero sia dato dopo il compimento dell'atto; tuttavia è ovunque diffusa e ritenuta legittima la prassi secondo la quale l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima di redigere i relativi verbali, si consulta con il pubblico ministero di turno sulla sussistenza dei presupposti degli atti limitativi della libertà. Non v'è motivo, dunque, per escludere, in analogia, la legittimità di una preventiva interlocuzione tra pubblica autorità e pubblico ministero circa l'emissione del provvedimento di allontanamento del minore e suo collocamento in luogo sicuro. È di fondamentale importanza, comunque, che nella sua redazione, il provvedimento risulti di esclusiva competenza della pubblica autorità e non sia riferibile, né direttamente né indirettamente, al pubblico ministero minorile che ne è il destinatario. Del pari, di competenza esclusiva della pubblica autorità è l'individuazione del luogo sicuro e il collocamento in questo del minore “...a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia”.¹⁸

¹⁶ Art. 403 c. c. comma secondo.

¹⁷ Art. 386 c.p.p.

¹⁸ Art. 403 c.c. comma primo.

Si tratta di incombenze essenziali che presuppongono:

- una costante collaborazione tra i servizi sociali degli enti locali e le forze di polizia che, per ogni evenienza, devono essere in possesso degli elenchi relativi alle strutture presenti sul territorio idonee all'ospitalità, sia pure temporanea, dei minori;
- l'impegno dei sindaci e dei dirigenti dei servizi socioassistenziali e sociosanitari ad una immediata riorganizzazione delle deleghe;
- **l'impegno dell'ente locale di individuare personale sempre reperibile e strutture disponibili all'accoglienza in situazione di emergenza, anche in orari non compatibili con quelli d'ufficio.** Si ritiene, in particolare che tale adempimento non sia più procrastinabile in base all'attuale dettato normativo che prevede attività da parte della pubblica autorità la cui inosservanza, nei tempi ridottissimi previsti dalla legge, può comportare l'inefficacia del provvedimento.

6.3. Quali adempimenti devono osservarsi dopo il collocamento del minore in sicurezza.

Il secondo adempimento che la pubblica autorità deve assolvere, dopo l'immediato avviso orale al pubblico ministero dell'adozione del provvedimento, consiste nella **trasmissione dello stesso al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni** ritenuto competente, in base al criterio innanzi ripetutamente specificato, cioè quello della residenza abituale.

Come detta il secondo comma dell'art. 403 c.c., la trasmissione del provvedimento deve avvenire *“entro le 24 ore successive al collocamento del minore in sicurezza”*.

Il predetto termine va rigorosamente osservato in quanto **la sua violazione comporta**, a differenza del mancato avviso orale al pubblico ministero minorile di turno, **la sanzione procedurale della mancata convalida del provvedimento con conseguente inefficacia del collocamento del minore in luogo sicuro**. Resta salva la possibilità per il tribunale per i minorenni, al quale il pubblico ministero invierà gli atti, di adottare *“...i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del minore”*. Sarà in tal modo evitato un traumatico, e forse drammatico, rientro di quest'ultimo in quell'ambiente gravemente pregiudizievole al quale la pubblica autorità ha ritenuto di sottrarlo.

È utile evidenziare che, poiché il termine di trasmissione del provvedimento e dell'allegata documentazione è computato in ore, così come i successivi termini che caratterizzano le fasi seguenti, perché possa considerarsi rispettato è sufficiente che la trasmissione avvenga da parte della pubblica autorità, preferibilmente a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), nelle ventiquattro ore dal collocamento del minore in luogo sicuro, a prescindere dalla chiusura o meno degli uffici.

È indispensabile redigere la nota di accompagnamento del provvedimento in modo estremamente puntuale. Tanto consentirà alla segreteria della procura per i minorenni

di trattare il fascicolo in via prioritaria nonché avviare un successivo contatto tra chi ha operato il collocamento in luogo sicuro e il pubblico ministero minorile che curerà la richiesta di convalida. Quest'ultimo, per ragioni organizzative connesse ai turni di reperibilità, potrebbe essere anche persona fisica diversa da quella che ha ricevuto l'avviso orale.

Nella nota di trasmissione va, quindi, evidenziato a chiare lettere, possibilmente in caratteri cubitali, il tipo di provvedimento adottato del quale si chiede la convalida.

La stessa dovrà, inoltre, essere corredata con:

- le generalità del/i minore/i destinatario/i del provvedimento e quelle dei genitori;
- il nominativo del pubblico ministero di turno al quale è stato dato l'avviso orale dell'adozione del provvedimento;
- il nominativo del pubblico ufficiale che ha operato l'intervento, redatto e sottoscritto il provvedimento;
- **i recapiti telefonici e di posta elettronica dell'ufficio di appartenenza** e possibilmente quelli di chi ha materialmente operato.

A titolo di mero esempio, si riporta il modello di una nota di accompagnamento che dovrà essere inoltrata all'indirizzo P.E.C. della procura della Repubblica per i minorenni territorialmente competente. Solo in caso di impossibilità di invio/ricezione al primo indirizzo, la predetta nota potrà essere inoltrata all'indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (P.E.O.)

Quella allegata è una nota-tipo di accompagnamento destinata alla procura presso il tribunale per i minorenni di Bari (**Allegato 3**).

Resta da chiedersi se per la pubblica autorità che adotta il provvedimento, ma che non si attiene agli adempimenti previsti dalla norma e innanzi delineati, scaturisca una qualche responsabilità sul piano professionale e, se del caso, penale. Escludendo in questa sede l'ultima ipotesi che richiederebbe una condotta dolosa nell'agente, chi scrive è del parere che, come ogni norma, anche quella in esame, che innova profondamente nelle modalità di agire dei servizi sociali e delle forze di polizia, avrà bisogno di tempi adeguati per essere metabolizzata. La capacità di operare correttamente nei limiti e nel rispetto della nuova disposizione sarà direttamente proporzionale alla capacità e volontà di relazione tra operatori e magistratura minorile. Quest'ultima dal suo canto avrà, soprattutto nella prima fase di applicazione della disposizione in esame, il compito di avviare un costante e collaborativo confronto, finalizzato proprio a delineare adeguate modalità operative rispettose del dettato normativo.

Vero è che qualora, nel tempo, dovessero continuare a registrarsi reiterate violazioni del disposto dell'art. 403 c.c., con particolare riferimento al comma secondo, l'autorità giudiziaria non potrà che segnalare tale circostanza agli enti di appartenenza per le valutazioni in merito all'avvio di un'azione disciplinare. Non è peregrino, a tal proposito, con riferimento agli assistenti sociali, rammentare che, nella ripetuta inosservanza delle modalità operative dell'art. 403 c.c., ben potrebbe profilarsi la violazione del codice deontologico di categoria¹⁹ con riferimento a quanto disposto dagli artt.

¹⁹ Approvato nella nuova formulazione dal consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (c.n.o.a.s.) il 1 giugno 2020.

12²⁰ e 28²¹ e, quindi, il conseguente, possibile avvio di quell'azione disciplinare prevista nel capo terzo del predetto codice.²²

Tanto chiarito, va detto che il rapporto pubblica autorità-pubblico ministero non cessa con la trasmissione del provvedimento, come può desumersi dalla lettura del terzo comma dell'art. 403 c.c.: "... Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti..."

Il testo sembra avere un contenuto inequivocabile sia con riferimento alla già accennata impossibilità per il pubblico ministero di modificare il provvedimento della pubblica autorità, che può solo revocare, qualora lo ritenga radicalmente illegittimo sia con riferimento alla definizione dei suoi poteri-doveri, una volta pervenuto il provvedimento. Ed infatti, qualora il pubblico ministero decida di non revocarlo, ha settantadue ore di tempo per trasmetterlo alla cancelleria del tribunale per i minorenni, chiedendone la convalida. Anche l'inosservanza di tale termine comporta l'inefficacia del provvedimento, fatta sempre salva la possibilità del tribunale per i minorenni di adottare "provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del minore".²³

Ci si potrebbe chiedere per quale ragione il legislatore abbia inteso concedere un termine così ampio al pubblico ministero, rispetto a quello imposto alla pubblica autorità. A opinione di chi scrive la ragione non va ravvisata solo ed esclusivamente in esigenze organizzative relative ai carichi di lavoro degli uffici giudiziari, ma anche, e soprattutto, nella possibilità concessa al pubblico ministero di svolgere, nelle settantadue ore disponibili, ogni accertamento utile ad approfondire le ragioni che hanno portato al collocamento del minore. Del resto il pubblico ministero può sempre svolgere indagini anche in ordine a eventuali nuove possibilità alternative al collocamento da sottoporre al tribunale per i minorenni, nella prospettiva di un eventuale rientro dell'infradiciottenne a breve termine in ambiente. Da qui la possibilità di mantenere aperto un canale di comunicazione e interscambio di informazioni tra la procura per i

²⁰ Codice deontologico degli assistenti sociali, titolo secondo "principi generali della professione" art. 12: "l'assistente sociale, nell'esercizio della professione, previene e contrasta tutte le forme di violenza e di discriminazione".

²¹ Codice deontologico degli assistenti sociali, titolo quarto "responsabilità dell'assistente sociale verso la persona" - Capo I - Rispetto dei diritti della persona - art. 28: "l'assistente sociale si adopera per contrastare situazioni di violenza, trascuratezza, sfruttamento e oppressione nei confronti di persone di minore età o in condizioni di impedimento fisico, psicologico, di fragilità, anche quando esse appaiono consenzienti, fermi restando gli obblighi di segnalazione o denuncia all'autorità competente prevista dalla legge".

²² Codice deontologico degli assistenti sociali, titolo ottavo "responsabilità verso la professione" - Capo III "Azione disciplinare nei confronti degli iscritti" art. 79: "L'inosservanza dei precetti degli obblighi fissati dal Codice e ogni condotta, anche omissiva, non consona al decoro o al corretto esercizio della professione comportano l'esercizio dell'azione disciplinare, nelle modalità definite dalle disposizioni di legge vigenti e normate dal consiglio nazionale dell'ordine con apposito regolamento". Art. 80: "All'iscritto che viola la norma del codice o che incorre nella condotte di cui all'articolo precedente, sono comminate, in funzione della gravità del suo comportamento, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio della professione;
- d) radiazione dall'albo".

²³ Art. 403 c.c. comma settimo.

minorenni e la pubblica autorità, servizi e polizia giudiziaria, per acquisire informazioni in ordine a ulteriori risorse reperibili nell'ambito della famiglia, alle condizioni psicofisiche e alla presenza di familiari che potrebbero essere idonei a ricevere il minore, ai processi educativi in atto di quest'ultimo e alla sua capacità di relazionarsi con il gruppo dei pari. Potrà, inoltre, acquisire, ovunque e presso chiunque, le informazioni e la documentazione che riterrà utile a supportare ulteriormente la richiesta di convalida del provvedimento.

Va rilevato inoltre che, qualora il provvedimento della pubblica autorità sia incompleto circa il luogo in cui reperire uno o entrambi i genitori, il pubblico ministero potrà utilizzare le settantadue ore a sua disposizione anche per effettuare ricerche ai fini del loro rintraccio; ricerche che saranno utili nel momento in cui dovrà provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza emesso dal tribunale sia agli esercenti la responsabilità genitoriale che al curatore speciale.

Ma vi è anche un'altra considerazione che induce a propendere per l'opportunità che il pubblico ministero sfrutti sempre al meglio il tempo disponibile per l'inoltro del provvedimento della pubblica autorità al tribunale per i minorenni, non limitandosi a chiedere la mera convalida, ma formulando richieste nell'interesse del minore, adeguatamente corredate dai suoi ulteriori approfondimenti.

A tale conclusione si perviene correlando l'ultima parte del terzo comma dell'art. 403 c.c. secondo la quale “... il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti...” con il disposto del quinto comma del medesimo articolo nella parte in cui prevede che “...Entro i 15 giorni successivi... (all'udienza tenuta dal giudice relatore)... Il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento...”. La comparazione tra le due disposizioni consente quindi di ritenere che, se per un verso è senz'altro corretto limitarsi con il ricorso a chiedere esclusivamente la convalida del provvedimento, per altro verso sarebbe bene corredare quel ricorso con le richieste di cui agli artt. 330 e seguenti, anche al fine di consentire all'organo giudicante di impartire, su impulso della parte, le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento nel decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida del provvedimento.

D'altro canto va considerato che la proposizione di un contestuale ricorso, opportunamente supportato dall'esito di una veloce attività di approfondimento delle condizioni esistenziali del minore e del suo nucleo familiare, è in piena sintonia con l'immagine di un pubblico ministero sempre più dinamicamente inserito nel territorio e proteso alla tutela del preminente interesse del minore.

Si ritiene che le istanze di cui all'art. 330 c.c. e seguenti da parte del pubblico ministero siano formulabili, ma solo ai fini dell'adozione di provvedimenti in via provvisoria ed urgente, anche nelle ipotesi in cui, in virtù del nuovo disposto dell'art. 38,²⁴ delle disposizioni

²⁴ Entrato in vigore il 22 giugno 2022.

per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio decreto 30 marzo 1942 n. 318, la competenza dovrà essere trasferita dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario. In nota, per quanto d'interesse in questa sede, si riporta la prima parte del comma innanzi citato.²⁵ Va tuttavia evidenziato che il passaggio del fascicolo "affari civili" da procura a procura, sollecitato nel predetto comma nella realtà giudiziaria sarà alquanto problematico. Ed infatti il legislatore non ha evidentemente tenuto conto che il predetto fascicolo viene trasferito, con il ricorso dalla procura per i minorenni al tribunale per i minorenni ed entra a far parte del fascicolo relativo al procedimento che si instaura dinanzi a quest'ultimo. È ragionevole presumere che, per ovviare ad *inutili passaggi multipli di atti*, si creeranno prassi differenziate tra gli uffici giudiziari.

Sempre a proposito della collaborazione che tra procura per i minorenni e pubblica autorità deve continuare anche successivamente all'emissione di un provvedimento ai sensi dell'art. 403 c.c., si ritiene di rammentare in questa sede, con specifico riferimento alle forze di polizia, l'obbligo di queste ultime di provvedere alla notifica al curatore speciale del minore e agli esercenti la responsabilità genitoriale del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti emesso dal giudice e del ricorso del pubblico ministero, se richiesti da quest'ultimo.

L'impiego della polizia giudiziaria, che sarà prevalentemente individuata nella polizia locale o in altre forze di polizia competenti per territorio, in questo caso è evidentemente imposto dal tempo brevissimo concesso per le notifiche (quarantotto ore dall'avvenuta comunicazione alla segreteria civile del pubblico ministero da parte della cancelleria del tribunale per i minorenni) pur senza alcuna sanzione procedurale in caso di inosservanza (art. 403 c.c., comma 4, ultima parte).²⁶

A titolo meramente esplicativo si riportano negli allegati 4-5-6-7 i modelli di alcuni ricorsi-tipo che il pubblico ministero potrà, nelle settantadue ore disponibili, trasmettere al tribunale per i minorenni.²⁷

²⁵ Art. 38 disp. att. c.c. e disp. trans. di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, primo comma, come sostituito dalla L. 206/2021 "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317 bis ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330,332,333,334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268,277, secondo comma, e 316 c.c., dell'art. 710 del codice di procedura civile e dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970 numero 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario...".

²⁶ Compete invece alla cancelleria del tribunale per i minorenni comunicare immediatamente al pubblico ministero e all'autorità che ha emanato il provvedimento il decreto con cui il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore con fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi a quest'ultimo entro quindici giorni.

²⁷ La richiesta di convalida di un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 403 c.c. dovrà essere formulata dal pubblico ministero per i minorenni, sussistendone i presupposti, anche a prescindere dalla preesistenza di un procedimento di *potestà* presso il tribunale per i minorenni, nel quale potrà confluire.

Per praticità si è pensato di prevedere lo stesso caso utilizzato a titolo di esempio a pag. 19, ipotizzando, tuttavia, che questa volta, il luogo di residenza abituale del minore non sia Milano bensì un comune rientrante nell'area di competenza degli uffici giudiziari minorili di Bari. Nei predetti allegati si ipotizzano differenti modalità in relazione a differenti situazioni:

- mera richiesta di convalida del provvedimento della pubblica autorità (**Allegato 4**);
- richiesta di convalida del provvedimento e contestuale ricorso ai sensi degli articoli 330-336 c.c. (**Allegato 5**);
- richiesta di non convalida del provvedimento con contestuale ricorso ex art. 330-336 c.c. (**Allegato 6**);
- richiesta di convalida del provvedimento e contestuale adozione di provvedimenti nell'interesse del minore in pendenza di giudizio di separazione/ divorzio o altre ipotesi di cui all'art. 38 disp. att. c.c., con contestuale richiesta di successiva trasmissione degli atti al tribunale ordinario competente (**Allegato 7**);

Si utilizzano, a tal fine moduli già predisposti presso la procura per i minorenni di Bari e, ovviamente, suscettibili di modifiche in relazione al caso concreto.

6.4. Quando non deve essere emesso il provvedimento ai sensi dell'art. 403 c.c.

Vi sono alcune situazioni che, pur estremamente delicate e necessitanti di interventi caratterizzati da rapidità ed elevata professionalità, non rientrano nell'ambito delle fattispecie oggetto di provvedimento ai sensi dell'art. 403 c.c.

Sinteticamente è possibile dire che questo non trova applicazione:

- allorché il minore, di sua iniziativa o unitamente a un genitore, senza intervento alcuno della pubblica autorità, si trasferisce presso parenti a causa di una situazione infrafamiliare potenzialmente pregiudizievole. In tal caso la pubblica autorità, e specificamente i servizi sociali, appresa tale situazione, relazioneranno all'ufficio del pubblico ministero per i minorenni per le vie ordinarie, al fine di consentire l'eventuale proposizione di un ricorso a protezione dell'infradiciottenne;
- allorché il collocamento del minore in comunità, unitamente ad un genitore o su richiesta di quest'ultimo, consegue a un mero stato di indigenza; ed infatti, in tal caso, il pregiudizio per l'infradiciottenne non è direttamente attribuibile a condotte commissive o omissive dell'esercente la responsabilità genitoriale. In simili ipotesi si è di fronte ad un intervento di tipo assistenziale che dovrebbe essere gestito dall'ente locale con successiva trasmissione di una relazione al pubblico ministero per le valutazioni in ordine ad un eventuale ricorso al tribunale per i minorenni;
- allorché il collocamento in comunità sia a protezione di minori stranieri non accompagnati (m.s.n.a) per i quali si continua ad applicare la specifica normativa²⁸ integrata dalle disposizioni a suo tempo impartite dalle procure della Repubblica per i minorenni.

²⁸ Decreto Legislativo 18 Agosto 2015 n. 142, L. 7 Aprile 2017 n. 47; Decreto legislativo 22 dicembre 2017 n. 220.

7. Il procedimento di convalida del provvedimento ex art. 403 c.c. innanzi al tribunale per i minorenni.

Altra importantissima innovazione che ci consegna la novella in parola è la procedura di convalida innanzi al tribunale per i minorenni.

Al comma 4, la norma prevede: *“Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria”*.

Si tratta, in effetti, di una fase solo apparentemente interlocutoria.

L'obiettivo è quello di un controllo ulteriore, tempestivo ed imparziale da parte di un giudice monocratico, sulla decisione della pubblica autorità di collocare fuori famiglia un bambino. In realtà, il presidente o il suo delegato, stando alla lettera della legge, potrà prendere tale decisione solo sulla base degli atti trasmessi dal pubblico ministero minorile con il suo ricorso. Ancora una volta il modello adottato sembra avere dei punti di riferimento nella procedura penale ordinaria, laddove l'arresto e il fermo del presunto autore di un reato sono sottoposti a convalida da parte del G.I.P., organo monocratico, che deve fissare la relativa udienza entro quarantotto ore dalla richiesta inviatagli dal pubblico ministero.²⁹ E d'altro canto, come autorevolmente è stato rilevato,³⁰ la competenza civile monocratica in presenza di situazioni urgenti che impongono l'adozione di provvedimenti di affidamento del minore, ivi compreso il collocamento presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, seguita dalla conferma o revoca entro 30 giorni del provvedimento adottato da parte del tribunale per i minorenni in composizione collegiale, non è certo una novità nel nostro ordinamento.³¹

Vero è che esistono sostanziali differenze rispetto all'ipotesi di cui all'art. 403 c.c. In questa sede si è del parere che sin dal momento in cui gli atti pervengono nella disponibilità del presidente o del giudice da lui delegato andrà salvaguardato il diritto di difesa degli esercenti la responsabilità genitoriale consentendo la loro immediata costituzione, non appena a conoscenza del procedimento in corso. Ciò permetterebbe l'esposizione di ulteriori elementi in fatto e/o in diritto, utili alla decisione del presidente del tribunale.

Occorre precisare che in tale fase non è prevista la possibilità di una modificazione del provvedimento, ma solo della revoca o della convalida. In questo momento il giudice, in composizione monocratica, non potrà ascoltare le parti o il minore e nemmeno

²⁹ Art. 390 c.p.p.

³⁰ L. Villa e C. Cascone “Il nuovo art. 403: una prima lettura”, www.minoriefamiglia.org

³¹ L. 184/1983, e succ. mod. art. 10 commi quarto e quinto.

svolgere attività istruttorie o acquisire informazioni da parte dei servizi. Il provvedimento di convalida o revoca si fonderà solo sugli elementi probatori allegati al ricorso.

Ovviamente, qualora il provvedimento ex art. 403 c.c. sia emesso durante un procedimento già pendente dinanzi al tribunale per i minorenni tra le stesse parti e per il medesimo minore, il fascicolo sarà inserito in quello già esistente.

7.1 Il vaglio del presidente del tribunale

Cosa può accadere trascorse le quarantotto ore concesse al presidente o al giudice da lui delegato per decidere sulla richiesta di convalida:

- il giudice non convalida il provvedimento di allontanamento e, se non sussistono ulteriori richieste ex art. 330/333 c.c. da parte del pubblico ministero minorile, il procedimento si estingue, salvo che non si ravvisino ulteriori gravi esigenze cautelari per cui, in composizione collegiale e con separato provvedimento, il tribunale per i minorenni potrà assumere specifiche determinazioni.

La decisione viene comunicata al pubblico ministero minorile e all'ente che ha emesso il provvedimento.

- Il giudice non convalida il provvedimento, ma in presenza di richieste ex artt. 330/333 c.c. da parte del pubblico ministero minorile e nell'impossibilità di prevedere un rientro del minore in famiglia, anche in tal caso in composizione collegiale, adotterà i provvedimenti necessari alla sua protezione.

In questi primi due casi non è prevista alcuna facoltà di impugnazione del provvedimento di non convalida, da parte del pubblico ministero minorile.

- Il giudice convalida il provvedimento di allontanamento e il procedimento proseguirà con la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, come di seguito riportato; tale provvedimento non è suscettibile di impugnazione.

Si allega, a titolo di esempio, un provvedimento – tipo di decreto presidenziale sulla richiesta di convalida. Nel caso preso in esame, si ipotizza il collocamento in casa protetta di una minorenne unitamente alla madre perché vittima di violenza assistita e, forse, anche diretta (**Allegato 8**).

7.2 Il contenuto del decreto di convalida.

Si osservi che, in poco meno di una settimana, la norma prevede due momenti di controllo del provvedimento della pubblica autorità: quello del pubblico ministero minorile e quello del presidente del tribunale per i minorenni.

Al contempo, le parti potrebbero non avere piena contezza di quanto stia accadendo, anche perché, in questa fase, i **servizi sociali sono tenuti al dovere di segretezza sulle notizie che riguardano il minore, rispetto al luogo del suo collocamento e alle determinazioni dell'A.G.**, soprattutto qualora

si ipotizzi la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti.

Solo successivamente alla convalida da parte del tribunale per i minorenni il processo, come accennato, prosegue integrando il contraddittorio tra le parti. Il presidente o il suo delegato, infatti, contestualmente alla convalida, dovrà:

- nominare il giudice relatore per il prosieguo del procedimento;
- nominare il curatore speciale al minore (trattasi di ipotesi tassativa di nomina del curatore);
- fissare l'udienza di comparizione dei genitori e del curatore entro quindici giorni;
- ordinare alla cancelleria di comunicare alla pubblica autorità che ha emesso il provvedimento e al pubblico ministero minorile il decreto e la fissazione dell'udienza, per le rituali notifiche del ricorso e del decreto alle parti.³²

7.3 Sulla possibilità di modificare il provvedimento ex art. 403 c.c.

Si tratta di una questione spinosa. Ed infatti la norma, per come strutturata, sembra lasciar spazio, sino all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, solo alla "revoca" del provvedimento da parte del pubblico ministero minorile, nelle settantadue ore antecedenti la trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni, e alla "non convalida" da parte del presidente del tribunale per i minorenni. Va da sé, però, che nelle more tra l'emissione del provvedimento della pubblica autorità e la celebrazione dell'udienza dinanzi al giudice relatore, si possano manifestare situazioni di carattere urgente, tali da incidere significativamente sui presupposti necessari ai fini della convalida e per le quali sia opportuno, se non addirittura necessario, nell'interesse del minore, richiedere una modifica del provvedimento. Si pensi, ad esempio, al genitore maltrattante che, subito dopo l'allontanamento del figlio si ricoveri spontaneamente in una struttura terapeutica e lasci libera la casa familiare oppure venga arrestato o ci sia bisogno di un trattamento sanitario per il minore e, ancora, al caso in cui il bambino abbia bisogno vitale di attivare degli incontri protetti con persone alle quali sia affettivamente legato ecc..

Si ritiene, pertanto, da parte di chi scrive che, in simili situazioni, il curatore e lo stesso pubblico ministero minorile anche a seguito dei suoi accertamenti, possano immediatamente proporre al collegio una modifica/integrazione del provvedimento della pubblica autorità.

Sicuramente, nei prossimi mesi, la giurisprudenza minorile non mancherà di assumere argomentate posizioni in merito.

³² Si richiama ancora una volta il disposto dell'art. 403 c.c., comma quarto, ultima parte, in virtù del quale alla segreteria della procura della repubblica per i minorenni compete di provvedere alla notifica del ricorso e del decreto agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale.

7.4. Il ruolo del curatore speciale

Come accennato, la novella che riforma il procedimento ex art. 403 c.c. prevede l'obbligatorietà della nomina del curatore dopo la convalida del provvedimento.

Appena incaricato, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla legge nazionale ed internazionale ed altresì, in ossequio delle norme deontologiche della categoria professionale a cui appartiene, il curatore:

- potrà accedere agli atti per la verifica della documentazione acquisita nel fascicolo del tribunale per i minorenni e farsi un'idea di quanto accaduto, anche per orientare il successivo ascolto del minore;
- dovrà, quindi, ascoltare il minore. In caso d'impossibilità conseguente ad un ipotizzabile pregiudizio per quest'ultimo o alla sua tenera età, il curatore potrà evidenziare i motivi del mancato ascolto;
- all'esito dell'ascolto, il curatore dovrà relazionare per iscritto sull'opinione espressa dal minore in ordine ai fatti verificatisi, al suo rapporto con i genitori e con i parenti, ai suoi desiderata ecc., riportando anche il proprio personale parere;
- se necessario, potrà costituirsi nel procedimento attraverso la nomina di un difensore, esercitando in pienezza le funzioni difensive in rappresentanza del minore.

In questa sede non si indugia oltre sulle funzioni del curatore, già ampiamente approfondite dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ma si vuole rimarcare come la procedura prevista dall'art. 403 c.c., disponendo la nomina obbligatoria, rafforzi la tutela del minore in giudizio. Tale ufficio è importantissimo perché, una volta costituitosi, il curatore sarà dotato dello *jus postulandi* per conto del minore. Ovviamente, il compito va sempre esercitato nel rispetto delle regole processuali, deontologiche, di riservatezza e, soprattutto, dell'autonomia di giudizio rispetto alle eventuali istanze provenienti dalla pubblica autorità e/o dai genitori.

Un problema che si potrebbe porre, qualora il procedimento debba proseguire innanzi al tribunale ordinario, è quello della preesistenza di un curatore del minore nel giudizio ordinario. In questo caso si ritiene che la rappresentanza del minore possa ragionevolmente rimanere in capo al curatore nominato in precedenza, al fine di evitare spiacevoli sovrapposizioni.

7.5. La fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.

Con la notifica alle parti del ricorso, del decreto di convalida, della nomina del curatore e della data dell'udienza, a cura del pubblico ministero minorile, queste sono poste nelle condizioni di esercitare in pienezza i diritti di difesa costituzionalmente garantiti. Da quel momento, infatti, avendo conoscenza formale della data dell'udienza, possono non solo costituirsi in giudizio con un avvocato (se del caso usufruendo del

gratuito patrocinio), ma accedere agli atti presenti nel fascicolo, depositare memorie, formulare istanze istruttorie, depositare documenti, chiedere l'ascolto di persone informate sui fatti, formulare conclusioni, insomma, svolgere tutta quella eventuale attività preparatoria in vista dell'udienza, nel rispetto del contraddittorio.

La norma precisa che l'udienza dev'essere calendarizzata entro quindici giorni dall'emissione del decreto di convalida del presidente del tribunale.

Chi scrive ritiene che, qualora nelle situazioni più delicate e complesse sia necessario fissare più di un'udienza, il provvedimento finale, adottato dal tribunale in composizione collegiale, dovrà essere, comunque, emesso nei quindici giorni successivi all'udienza tenutasi dinanzi al giudice relatore. Diversamente si vanificherebbe lo stringente limite temporale imposto dal legislatore.

Non è escluso che la pubblica autorità, cui sono stati comunicati il provvedimento di convalida e il decreto di fissazione dell'udienza, anche attraverso il pubblico ministero minorile, prima di tale data possa depositare relazioni di aggiornamento, richieste di modifica del provvedimento, istanze di ascolto di persone informate sui fatti ecc. Non è nemmeno precluso che, con il decreto di convalida e fissazione udienza del tribunale per i minorenni, siano invitati a comparire all'udienza per essere ascoltati anche i servizi sociali ovvero parenti del minore, agenti delle forze dell'ordine, ecc...

La convocazione di tali soggetti è disposta d'ufficio dal giudice e sarà comunicata dalla cancelleria del Tribunale.

8. L'udienza di comparizione delle parti.

All'udienza, il giudice delegato dovrà preliminarmente accertarsi della presenza delle parti e, in caso di assenza, verificare che le notifiche del ricorso e del decreto siano andate a buon fine. Qualora sia necessario rinnovare la notifica degli atti, a causa di una mancata/errata comunicazione ovvero perché manca o non è tornata la relata da cui dedurre che la parte sia stata posta nelle condizioni di partecipare all'udienza, il giudice dovrà fissare una nuova udienza, disponendo la rinotifica del ricorso e del decreto di fissazione.

Dopo questo primo controllo di rito, la norma testualmente prevede: *“il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto”*.

Si tratta di adempimenti che consentono di acquisire ulteriori informazioni utili per la decisione. Analizziamo, nel prosieguo, ogni singola attività:

8.1. L'interrogatorio libero delle parti.

Si tratta di un adempimento obbligatorio per il giudice.

Nel nostro ordinamento l'interrogatorio delle parti può essere di due tipi: formale

o libero. Il primo lo dispone il giudice su iniziativa delle parti e riguarda fatti precisi preventivamente indicati da chi lo richiede (art. 230 c.p.c.); il secondo, quello che ci interessa (art. 117 c.p.c.), è disposto d'ufficio o su istanza condivisa delle parti (art. 185, comma 1, c.p.c.). Quest'ultimo si svolge "liberamente" e consente al magistrato di chiedere chiarimenti alle parti sui fatti di causa, nel rispetto del contraddittorio e, quindi, alla presenza del pubblico ministero minorile e degli avvocati. L'istituto civilistico infatti prevede, durante l'espletamento dell'interrogatorio, la possibilità di farsi assistere dai difensori.

Nel concreto, tale adempimento è importantissimo per consentire al giudicante l'ascolto dei genitori e apprendere la loro posizione e la interpretazione dei fatti contestati.

Ed invero, come accennato, dal momento del collocamento del minore in luogo sicuro, potrebbero passare settimane prima che essi possano esporre le proprie ragioni all'autorità giudiziaria.

Ovviamente, le dichiarazioni rese della parti saranno verbalizzate dal giudice.

In questa sede, come accennato in precedenza, i genitori attraverso i loro difensori potranno depositare memorie e documenti, indicare fonti di prova e chiedere che il tribunale modifichi, revochi ovvero confermi il provvedimento.

8.2. L'assunzione di informazioni.

La norma prevede che il giudice "*può assumere informazioni*".

Si tratta, quindi, di un'ulteriore facoltà concessa al giudice il quale, caso per caso, valuterà cosa sia necessario acquisire e chi ascoltare per adottare la più opportuna decisione in ordine all'allontanamento o meno del minore. E così, ad esempio, potrebbe convocare persone indicate dalle parti o dai servizi sociali come informate sui fatti o, ancora, coloro in grado di fornire notizie sulla condizione esistenziale del minore e della famiglia; potrebbe inoltre richiedere agli altri organi giudiziari informazioni sulle pendenze (pregresse o contestuali) tra le parti.

In special modo, sarà opportuno verificare se sia in corso un procedimento separativo e se i genitori o il minore abbiano precedenti penali. Tutto questo sempre nei brevissimi tempi concessi dalla norma.

8.3. L'ascolto del minore.

Il comma quinto prevede che il giudice "*procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto*".

Anche questo è un adempimento obbligatorio per il giudice.

Si rimarca che il legislatore ha voluto precisare che l'ascolto diretto dell'infradi-ciotenne è fondamentale soprattutto perché è quest'ultimo a subire *in primis* le con-

sequenze di un provvedimento tra i più gravi e invasivi che si rinvergono nel nostro codice.

Questa scelta costituisce un'ulteriore garanzia che al giudice arrivi direttamente l'opinione del minore e che essa sia presa in considerazione nelle decisioni future.

All'ascolto del minore è deputato *direttamente* il giudice togato e, *ove ritenuto necessario*, lo stesso può essere affiancato *da un esperto*. Dunque, ancora una volta, la novella sottolinea l'esigenza che il procedimento si svolga sotto il controllo diretto e puntuale di un organo imparziale.

In tal senso è significativo che il legislatore, pur senza negare il carattere multidisciplinare della materia e le speciali esigenze dei minori, soprattutto di quelli in tenera età, non preveda che il giudice possa delegare in toto l'ascolto, ma solo farsi aiutare da un esperto che, allo stato, ben potrà essere scelto tra i giudici onorari in servizio presso il tribunale minorile.

8.4. La decisione conclusiva del tribunale per i minorenni.

La seconda parte del comma quinto dell'art. 403 c.c., prevede che: *“Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria”*.

Ecco che, altro step previsto entro **un termine perentorio è quello** per la pronuncia del decreto con cui il tribunale **conferma, modifica o revoca il decreto di convalida**. Infatti, al tribunale è concesso un termine di quindici giorni dall'udienza perché, acquisite le richieste delle parti e valutate le evidenze processuali, si riunisca in camera di consiglio e si pronunci.

La decisione collegiale, non più monocratica, può consistere nella:

conferma del decreto di convalida: quando, dopo il controllo operato dal tribunale nel contraddittorio, si accerta la sussistenza di tutti i presupposti per allontanare il minore dalla famiglia;

revoca del decreto di convalida: quando si verifica la mancanza dei presupposti per allontanare il minore dall'ambiente familiare;

modifica del decreto di convalida: quando il controllo operato dal tribunale, pur confermando la legittimità del provvedimento della pubblica autorità, perché adottato in presenza dei presupposti di legge, ritiene opportuno modificarlo a seguito di situazioni sopravvenute o di progettualità elaborate dai servizi e ritenute più consone al migliore interesse del minore.

In questa sede il tribunale è, dunque, libero di procedere ad una rimodulazione degli interventi già disposti nell'interesse del minore e di dare le disposizioni per il prosieguo del procedimento, a fronte di eventuali istanze delle parti volte ad un ulte-

riore controllo sull'esercizio delle responsabilità genitoriali.

Il decreto è immediatamente *comunicato* alle parti a cura della cancelleria. Qui la norma non richiede la rituale notifica del provvedimento, ma la mera comunicazione nei modi innanzi indicati e, salvo l'ipotesi di un reclamo, sul quale ci si soffermerà a breve, si conclude il procedimento ex art. 403 c.c. (**Allegato 9**).

9. La prosecuzione del giudizio.

Il procedimento ex art. 403 c.c. presume che il processo di tutela del minore possa continuare su richiesta del pubblico ministero minorile.

Ed invero, come sopra accennato, è possibile che il provvedimento ex art. 403 c.c. si innesti già come *sub procedimento* all'interno di una procedura aperta innanzi al tribunale per i minorenni senza particolari problemi.

Diverso è il caso in cui si apprende della contestuale pendenza di un procedimento separativo o divorzile (o di modifica) innanzi al tribunale ordinario.

In quest'ultima situazione il provvedimento di revoca, convalida o modifica dovrà prevedere il trasferimento del fascicolo al giudice ordinario.

Tale nuova frammentazione della competenza a decidere potrebbe generare delle criticità perché il rischio di conflitto e/o sovrapposizioni tra giudicati è reale. Si pensi, a titolo di esempio, all'ipotesi in cui il decreto di convalida sia intervenuto nelle more dello scioglimento di una riserva da parte del giudice ordinario. Va rammentato, infatti che, nella pendenza del procedimento ai sensi dell'art. 403 c.c., non è prevista alcuna comunicazione al giudice ordinario e neppure la sospensione del procedimento dinanzi a tale autorità giudiziaria.

Si pensi, ancora, al caso in cui sia in corso una c.t.u. volta a indagare le capacità genitoriali o a quello in cui il tribunale ordinario abbia negato ai servizi o alle parti provvedimenti provvisori e urgenti sulla base delle stesse emergenze per cui è stato, invece, disposto il provvedimento ex art. 403 c.c., o, ancora, all'ipotesi in cui il tribunale ordinario, durante la pendenza del procedimento ex art. 403 c.c., assuma decisioni contrastanti rispetto a quelle adottate dalla pubblica autorità.

Si tratta di problemi non di poco momento che, in mancanza di previsione normativa, potrebbero essere affrontati attraverso protocolli o intese che prevedano un raccordo tempestivo tra le diverse autorità procedenti.

10. Il reclamo.

La norma in esame prevede, inoltre, la possibilità per le parti di impugnare il provvedimento collegiale del tribunale per i minorenni. Infatti, *“entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero minorile, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'art. 739 del codice di procedura civile”*.

Da tanto si desume che il provvedimento della pubblica autorità che allontana il minore dalla famiglia passa, oggi, in rapida successione al vaglio del pubblico ministero minorile, del presidente del tribunale, del tribunale in composizione collegiale e, infine, della corte d'appello per l'eventuale ulteriore rivalutazione degli atti.

Questo *surplus* di controllo giurisdizionale permette di comprendere come il legislatore abbia prestato speciale attenzione al processo di verifica della legittimità e della sussistenza dei presupposti del provvedimento in esame.

Tornando al reclamo, le parti tutte possono impugnare la decisione del tribunale, seppure ricordiamo che quella del giudice di prime cure abbia una natura evidentemente provvisoria perché suscettibile di modifica durante il prosieguo del procedimento.

Sta di fatto che la norma prevede che, chi ne abbia interesse, depositi il reclamo entro il termine breve dei dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento presso la corte d'appello competente per territorio. Il presidente della corte, anche in questo caso, nomina il consigliere relatore, fissa l'udienza e concede il termine alle parti per le notifiche del reclamo e la costituzione in giudizio.

La corte d'appello provvede, in camera di consiglio, *entro sessanta giorni dal deposito del reclamo*. Il mancato rispetto di tale termine non sembra, però, comportare alcuna sanzione procedurale. Del resto il gravame non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato e l'ulteriore corso del procedimento innanzi al giudice del tribunale minore o ordinario.

I I. La perdita di efficacia del provvedimento ex art. 403 c.c.

La novella al comma 7 dispone che *“Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti”*.

In estrema sintesi, **il provvedimento della pubblica autorità perde efficacia se:**

- non è trasmesso al pubblico ministero minorile entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore fuori famiglia;
- Il pubblico ministero minorile non trasmette il ricorso entro le settantadue ore al tribunale per i minorenni;
- Il tribunale per i minorenni non provvede sulla richiesta di convalida entro le quarantotto ore successive;
- Il tribunale per i minorenni non emette il decreto entro i quindici giorni successivi alla prima udienza.³³

³³ Resta salvo quanto già evidenziato in ordine alla possibilità del tribunale per i minorenni di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del minore – art. 403 c.c. settimo comma.

11.1. Cosa fare se scadono i termini?

Qualora scadano i predetti termini, anche a fronte di una inerzia del pubblico ministero minorile spiegabile, ad esempio, per la mancata ricezione degli atti ab initio, si suggerisce al servizio sociale di inviare immediatamente una segnalazione urgente al pubblico ministero minorile (come disposto dall'art. 9 della L. 184 del 1983 e succ. mod.) con le richieste del caso.

Il pubblico ministero minorile, ricevuta la segnalazione, potrà proporre ricorso al tribunale per i minorenni per ottenere un provvedimento urgente. In ogni caso, il tribunale potrà adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse del minore e disporre le notifiche di rito onde integrare il contraddittorio.

12. Conclusioni.

L'ultimo comma della novella in parola precisa che: *“qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare”*.

Si tratta di una sottolineatura finale che intende rimarcare la necessità per i servizi e per l'autorità giudiziaria di procedere al collocamento comunitario di un minore, solo quando siano state già realmente esplorate soluzioni alternative.

Il legislatore, richiamando in questa sede i principi già contenuti nella pluricitata L. 184/1983 e succ. mod., intende ribadire che, non solo l'allontanamento di un minore dalla famiglia deve rispondere ad esigenze effettivamente emergenziali, ma che il successivo ed eventuale collocamento in strutture di tipo familiare deve essere un'ipotesi assolutamente *residuale*.

Il compito che la nuova formulazione dell'art. 403 c.c. consegna agli operatori del settore è, dunque, quello di intervenire tempestivamente, con coraggio e sinergicamente a tutela dei minori in situazioni di pregiudizio grave, trovando per loro soluzioni pratiche che riducano drasticamente le condizioni di malessere in cui versano.

Ricordando a tutti noi che al centro e all'inizio di ogni intervento è necessario porre l'ascolto delle *persone ferite*, chi scrive si augura che questo opuscolo sia uno strumento utile per sostenere nella quotidianità chi ha a cuore il loro bene, nella consapevolezza che *“La prima felicità di un fanciullo è sapersi amato”*.³⁴

³⁴ cit. don Giovanni Bosco (Castelnuovo d'Asti, 16 agosto 1815).

ALLEGATI



ALLEGATO I.

2. Modello provvedimento ex art. 403 c.c.

PROVVEDIMENTO TIPO EX ART. 403 C.C.

(Intestazione e logo della Pubblica Autorità che emette il provvedimento)

Prot. n.

In data _____

Il **Sindaco** (o suo delegato) del comune di _____
oppure

Il **Dirigente** (o suo delegato) del Servizio socio-sanitario di _____
oppure

L'**Assistente Sociale** del Comune di _____
oppure

L'**Ufficiale di Polizia Giudiziaria** del Commissariato P.S. di _____
oppure

L'**Ufficiale di Polizia Giudiziaria** del Comando Carabinieri di _____
oppure

L'**Ufficiale di Polizia Giudiziaria** del Reparto G. di F. di _____
oppure

Il **Comandante della Polizia Locale** (o suo delegato) di _____

Visto l'art. 403 c.c. adottato nell'interesse del minor/i _____
(Inserire generalità complete del minore con indicazione della sua residenza abituale e generalità dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale con indicazione - se conosciuta - del luogo di residenza _____).

PREMESSO

che il giorno _____ alle ore _____ si interveniva presso _____ e si accertava che _____

(oppure)

che si presentava negli uffici di _____ il sig. _____ segnalando che _____ (breve descrizione di quanto oggetto di segnalazione e di eventuale successivo accertamento).

Rilevato che in quanto innanzi descritto si ravvisa:

- il presupposto dello stato di abbandono del minore.
- La sussistenza di un grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica.

Rilevato, pertanto, che sussiste nel caso di specie l'emergenza di provvedere al collocamento in luogo sicuro del predetto minore;

P. Q. M.

Si dispone, con efficacia immediata, il collocamento del minore/i _____ n. il _____ in luogo sicuro individuato nel caso di specie (crociare di seguito):

- nell'abitazione sita in _____ nella responsabilità di _____ n. Il _____ e res. _____, persona della quale è stata verificata l'idoneità (si indichi eventuale grado di parentela o rapporto di conoscenza col minore e si fornisca recapito telefonico del collocatario, mail ecc.).
- Nella comunità _____ sita in _____ (si fornisca recapito telefonico del, mail ecc.) nella responsabilità di _____.
- Nella comunità ad indirizzo riservato che sarà comunicato tempestivamente all'autorità giudiziaria con garanzia di segretezza.

Si precisa altresì

che il collocamento del minore nel luogo innanzi indicato avviene in data odierna alle ore _____

che è stato dato contestuale avviso orale al pubblico ministero di turno dott. _____ presso la procura per i minorenni di _____ (competente sul luogo di residenza abituale del minore).

Data

Firma

Si allegano al presente provvedimento i seguenti documenti:

1. Nota di accompagnamento.
2. Relazione Sociale.

Ed inoltre (crociare):

- pregresse relazioni dei servizi sociali.
- Certificati del pronto soccorso relativi ai minori o all'esercente la responsabilità genitoriale.
- Fotografie attestanti eventuali lesioni personali.
- Verbali di pregressi interventi di polizia presso il nucleo familiare.
- Precedenti di polizia dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.
- Altro _____.

ALLEGATO 2.

1. Elenco riferimenti territoriali, telefonici e mail delle procure minorili italiane

PROCURA	PROVINCE DI COMPETENZA	TELEFONO TURNO INDIRIZZO TRASMISSIONE ATTI
ANCONA	Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino	320 433 1921 civile.procmin.ancona@giustiziacert.it
BARI	Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Bari per indicazione del nome e numero del PMM di turno settorecivile.procmin.bari@giustiziacert.it
BOLOGNA	Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini	329 907 8847 cnr.procmin.bologna@giustiziacert.it
BOLZANO	Bolzano	366 786 5219 civile.procmin.bolzano@giustiziacert.it
BRESCIA	Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova	329 410 4349 dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it
CAGLIARI	Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio-Campidano, Ogliastra, Oristano.	329 4104486 procmin.cagliari@giustiziacert.it
CALTANISSETTA	Caltanissetta, Enna	328 860 6006 civile.procmin.caltanissetta@giustiziacert.it
CAMPOBASSO	Campobasso, Isernia	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Campobasso per indicazione del nome e numero del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti
CATANIA	Catania, Ragusa, Siracusa	335 641 8625 Civile.procmin.catania@giustiziacert.it
CATANZARO	Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia.	329 002 1930 dirigente.procmin.catanzaro@giustiziacert.it
FIRENZE	Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Firenze per indicazione del nome e numero del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti

GENOVA	Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Massa Carrara	329 260 3805 civile.procm.in.genova@giustiziacert.it
L'AQUILA	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo	348 381 8892 civile.procm.in.laquila@giustiziacert.it
LECCE	Lecce, Brindisi	331 620 0544 settorecivile.procm.in.lecce@giustiziacert.it
MESSINA	Messina	335 137 3665 settorecivile.procm.in.messina@giustiziacert.it
MILANO	Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Varese, Sondrio.	347 692 5571 403.procm.in.milano@giustizia.it
NAPOLI	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta.	081 744 7300 i carabinieri smistano la chiamata al PMM di turno cnr.procm.in.napoli@giustiziacert.it
PALERMO	Palermo, Agrigento, Trapani	337 142 8260 civile.procm.in.palermo@giustizia.it
PERUGIA	Perugia, Terni	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Perugia per indicazione del nome e numero del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti
POTENZA	Potenza, Matera	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Potenza per indicazione del nome e numero del PMM di turno
REGGIO CALABRIA	Reggio Calabria	331 642 5445 civile.procm.in.reggiocalabria@giustiziacert.it
ROMA	Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo	331 622 3106 oppure contattare Questura o Comando Provinciale CC Roma per indicazione del nome e numero del PMM di turno
SALERNO	Salerno	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Salerno per indicazione del nome e numero del PMM di turno civile.procm.in.salerno@giustiziacert.it
SASSARI	Sassari, Nuoro, Olbia-Tempio.	329 420 3943 procm.in.sassari@giustiziacert.it
TARANTO	Taranto	331 608 4849 civile.procm.in.taranto@giustiziacert.it
TORINO	Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbanico-Cusio-Ossola, Vercelli, Valle d'Aosta	328 150 6959 procuratore.procm.in.torino@giustiziacert.it

TRENTO	Trento	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Trento per indicazione del nome e numero del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti
TRIESTE	Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine	348 767 9246
VENEZIA	Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza	337 142 8922 civile.procm.in.venezia@gjustiziacert.it

ALLEGATO 3.

Modello di una nota di accompagnamento.

(Intestazione e logo della Pubblica Autorità che emette la nota di accompagnamento)

CONVALIDA DI PROVVEDIMENTO ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 403 C.C.

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Bari

PEC: settorecivile.procmin.bari@giustiziacert.it
PEO: civile.procmin.bari@giustizia.it

In allegato si trasmette, ai fini della convalida, il provvedimento adottato ai sensi dell'art.403 C.c. a protezione del/i minore/i _____ nato/i a _____ il _____ e residente/in _____ alla via _____

figlio/i di _____ n. a _____ residente in _____ via _____ e di _____ nata a _____ e residente in _____ via _____

Si comunica che la pubblica autorità che ha eseguito il provvedimento si identifica nell'ufficiale di polizia giudiziaria _____ reperibile al seguente recapito telefonico _____

Ovvero

Nell'assistente sociale del comune di _____
reperibile al seguente recapito telefonico _____

Si comunica che l'avviso orale del collocamento del minore è stato dato il giorno _____ alle ore _____ al sostituto procuratore per i minorenni di turno di co-desta procura dott./ssa _____

Ogni ulteriore notizia in merito al luogo del collocamento del minore in luogo sicuro potrà essere richiesta direttamente all'ufficiale di polizia giudiziaria _____

all'assistente sociale del comune di _____

al responsabile della comunità di _____

Data e firma

ALLEGATO 4.

Modello richiesta di convalida del provvedimento



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI BARI

Proc.A. C. N _____

Richiesta di convalida del provvedimento adottato dalla pubblica autorità

Artt. 403 C.c. come modif. dalla L. n.206/2021

Il Pubblico Ministero

visto il provvedimento adottato

dal **Sindaco** (o suo delegato) del comune di _____
oppure

dal **Dirigente** (o suo delegato) del Servizio socio-sanitario di _____
oppure

dall'**Assistente Sociale** del Comune di _____
oppure

dall'**Ufficiale di Polizia Giudiziaria** del Commissariato P.S. di _____
oppure

dall'**Ufficiale di Polizia Giudiziaria** del Comando Carabinieri di _____
oppure

dall'**Ufficiale di Polizia Giudiziaria** del Reparto G. di F. di _____
oppure

dal **Comandante della Polizia Locale** (o suo delegato) di _____

con il quale in data _____ era disposto il collocamento in struttura ad indirizzo riservato del minore in atti generalizzato

Rilevato che il collocamento è stato eseguito alle ore _____ e previo avviso orale dato al pubblico ministero di turno di questa procura nella persona del dott./dott.ssa _____

Rilevato che il provvedimento è stato disposto a seguito di intervento presso l'abitazione del minore dove si accertava che entrambi i genitori erano in stato di semi incoscienza sotto l'effetto di sostanze stupefacenti mentre il bambino, di soli quattro anni, oltre a presentarsi malnutrito, in pessime condizioni igieniche e con ecchimosi in varie parti del corpo, si aggirava piangente nel piccolo appartamento dove, oltretutto, erano alla sua portata bustine di marijuana già confezionate.

Rilevato che quanto accertato era documentato da _____

Rilevato, pertanto, che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, ricorrendo sia il presupposto del *grave pregiudizio per l'incolumità* cui il minore sarebbe esposto, qualora restasse nel nucleo familiare a causa delle condizioni psicofisiche dei genitori, evidentemente assuntori di sostanze stupefacenti e della loro palese incapacità accuditiva sia il presupposto dell'*emergenza di provvedere*, intesa come situazione di imminente pericolo da scongiurare con un intervento immediato.

Ritenuta pertanto pienamente legittima la coazione istantanea, seppur temporanea e sottoponibile all'indispensabile controllo giurisdizionale,

Chiede

Che il tribunale per i minorenni in sede **voglia convalidare** il predetto provvedimento.

Manda alla segreteria civile per gli adempimenti di competenza.

Si trasmettono i seguenti atti: _____

Bari, _____

**Il Procuratore della Repubblica
Minorenni
Dott./Dott.ssa**

ALLEGATO 5.

Modello richiesta di convalida del provvedimento e contestuale ricorso ai sensi degli articoli 330-336 c.c.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI BARI

Proc.A. C. N _____

Richiesta di convalida del provvedimento adottato dalla pubblica autorità
Artt. 403 C.c. come modif. dalla L. n. 206/2021

Il Pubblico Ministero

visto il provvedimento adottato

dal **Sindaco** (o suo delegato) del comune di _____
oppure

dal **Dirigente** (o suo delegato) del Servizio socio-sanitario di _____
oppure

dall'**Assistente Sociale** del Comune di _____
oppure

dall'**Ufficiale di Polizia Giudiziaria** del Commissariato P.S. di _____
oppure

dall'**Ufficiale di Polizia Giudiziaria** del Comando Carabinieri di _____
oppure

dall'**Ufficiale di Polizia Giudiziaria** del Reparto G. di F. di _____
oppure

dal **Comandante della Polizia Locale** (o suo delegato) di _____

con il quale in data _____ era disposto il collocamento in struttura ad indirizzo riservato del minore in atti generalizzato

Rilevato che il collocamento era eseguito alle ore _____ e previo *avviso orale* dato al pubblico ministero di turno di questa procura nella persona del dott./dott.ssa _____.

Rilevato che il provvedimento è stato disposto a seguito di intervento presso l'abitazione del minore dove si accertava che entrambi i genitori erano in stato di semi incoscienza sotto l'effetto di sostanze stupefacenti mentre il bambino, di soli quattro anni, oltre a presentarsi malnutrito, in pessime condizioni igieniche e con ecchimosi in varie parti del corpo, si aggirava piangente nel piccolo appartamento dove, oltretutto erano alla sua portata alcune bustine di marijuana già confezionate.

Rilevato che quanto accertato era documentato da _____

Rilevato pertanto che il provvedimento è stato legittimamente eseguito ricorrendo sia il presupposto del *grave pregiudizio per l'incolumità* cui il minore sarebbe esposto, qualora restasse nel nucleo familiare a causa delle condizioni psicofisiche dei genitori, evidentemente assuntori di sostanze stupefacenti e della loro palese incapacità accuditiva, sia il presupposto dell'*emergenza di provvedere*, intesa come situazione di imminente pericolo da scongiurare con un intervento immediato.

Ritenuta pienamente legittima la coazione istantanea, seppur temporanea e sottoponibile all'indispensabile controllo giurisdizionale, della relazione del minore con il genitore;

Chiede

Che il tribunale per i minorenni in sede voglia convalidare il predetto provvedimento.

Visti gli articoli 330-336 c.c.

Ritenuto che nelle condizioni esistenziali del minore si evidenziano, anche in prospettiva, elementi di pregiudizio che implicano la necessità di una presa in carico globale tesa, per un verso a verificare la presenza di altre figure parentali idonee a prendersene cura nonché le capacità dei genitori, in relazione alla loro volontà di fuoriuscire dal mondo della tossicodipendenza e a divenire un positivo punto di riferimento per il figlio; per l'altro ad assicurare l'armonico sviluppo psicofisico di quest'ultimo;

Chiede

che il tribunale per i minorenni in sede, previa nomina di un curatore speciale, acquisizione, se del caso, di ogni documento ritenuto eventualmente utile ai fini decisori ed imposizione di precise prescrizioni agli esercenti la responsabilità genitoriale, voglia disporre, fermo restando il collocamento del minore in comunità, il suo affidamento in via provvisoria ed urgente al servizio sociale del comune di _____ perché, in collaborazione con il consultorio familiare e il Ser.d territorialmente competenti nonché con altri enti eventualmente coinvolgibili nell'ambito di un articolato progetto, ponga in essere tutti gli interventi di tipo amministrativo, psicologico, pedagogico, scolastico, mediazione delle conflittualità, sostegno alla genitorialità ritenuti utili.

Riserva al prosieguo ulteriori richieste.

Manda alla segreteria civile per gli adempimenti di competenza.

Si allegano i seguenti atti: _____

Bari, _____

**Il Procuratore della Repubblica
Minorenni
Dott./Dott.ssa**

ALLEGATO 6.

Modello richiesta di non convalida del provvedimento con contestuale ricorso ex art. 330-336 c.c.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI BARI

Proc.A. C. N _____

Richiesta di non convalida del collocamento in luogo sicuro del minore _____ nato a _____ e residente in _____ alla via _____

Il pubblico ministero, lette le notizie che si trasmettono in allegato al presente ricorso con il quale la pubblica autorità individuata nel _____ comunicava con una sua nota che in data _____ alle ore _____ il minore _____ nato a _____ figlio di _____ e di _____ residente a _____ in via _____ ai sensi dell'art. 403 c.c. era stato collocato presso la comunità _____ al fine di tutelarne l'incolumità.

Ed infatti, a seguito di intervento presso l'abitazione familiare si accertava che entrambi i genitori erano in stato di semi incoscienza sotto l'effetto di sostanze stupefacenti mentre il bambino, di soli quattro anni, oltre a presentarsi malnutrito, in pessime condizioni igieniche e con ecchimosi in varie parti del corpo, si aggirava piangente nel piccolo appartamento dove, oltretutto, erano alla sua portata alcune bustine di marijuana già confezionate.

Rilevato che la nota trasmessa non può ritenersi «provvedimento» in quanto privo dei requisiti formali e sostanziali dello stesso;

Rilevato che non è stato dato alcun «avviso orale» al pubblico ministero in ordine al collocamento del minore in luogo sicuro;

Rilevato, che non è stato rispettato il termine di ventiquattro ore per la trasmissione della documentazione al pubblico ministero del provvedimento di collocamento corredato da ogni documentazione utile;

Ritenuta, pertanto, l'illegittimità della condotta della pubblica autorità in quanto in violazione del disposto dei commi primo e secondo dell'art. 403 c.c., come modificato dalla L. n. 206/2021 nonché delle linee guida diramate da questa procura in data 30 maggio 2022;

Chiede

Che il tribunale per i minorenni in sede **non convalidi** l'atto della pubblica autorità innanzi menzionata.

Visti gli articoli 330-336 c.c.

Ritenuto che da quanto in atti è possibile desumere l'assoluta necessità della permanenza del minore in comunità in considerazione del grave pregiudizio che potrebbe derivargli dalla irresponsabile condotta sino ad oggi tenuta dai genitori e dei pericoli cui potrebbe essere esposto a seguito delle loro condizioni psicofisiche;

Ritenuto, altresì, che nella situazione esistenziale di _____ si evidenziano, anche in prospettiva, elementi di pregiudizio che implicano la necessità di una presa in carico globale tesa, per un verso a verificare nel tempo, la presenza di figure parentali idonee a prendersene cura nonché le capacità di recupero dei genitori e la loro volontà di costituire un positivo punto di riferimento educativo per il figlio del quale, allo stato, occorre assicurare l'armonico sviluppo psicofisico;

Chiede

che il tribunale per i minorenni in sede, previa nomina di un curatore speciale, acquisizione, se del caso, di ogni documento ritenuto eventualmente utile ai fini decisori ed imposizione di precise prescrizioni agli esercenti la responsabilità genitoriale, voglia disporre, fermo restando il collocamento del minore in comunità, il suo affidamento in via provvisoria ed urgente al servizio sociale del comune di _____

Chiede altresì che, in collaborazione con il consultorio familiare e con il ser.d territorialmente competenti nonché con altri enti eventualmente coinvolgibili, si pongano in essere tutti gli interventi di tipo amministrativo, psicologico, pedagogico, scolastico, mediazione delle conflittualità, sostegno alla genitorialità ritenuti utili, nell'ambito di un articolato progetto.

Sollecita l'ascolto urgente dei genitori, dei rappresentanti del servizio sociale e della comunità.

Riserva al prosieguo ulteriori richieste.

Manda alla segreteria civile per gli adempimenti di competenza.

Si allegano i seguenti atti: _____

Bari, _____

**Il Procuratore della Repubblica
Minorenni
Dott./Dott.ssa**

ALLEGATO 7.

Modello Richiesta di convalida del provvedimento e contestuale adozione di provvedimenti nell'interesse del minore in pendenza di giudizio di separazione / divorzio o altre ipotesi di cui all'art. 38 delle disposizioni di attuazione, con contestuale richiesta di successiva trasmissione degli atti al tribunale ordinario competente.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI BARI

Proc.A. C. N. _____

Richiesta di convalida del provvedimento adottato dalla pubblica autorità
Artt. 403 c.c. come modif. dalla L. n. 206/2021

Il Pubblico Ministero

visto il provvedimento adottato

dal **Sindaco** (o suo delegato) del comune di _____
oppure

dal **Dirigente** (o suo delegato) del Servizio socio-sanitario di _____
oppure

dall'**Assistente Sociale** del Comune di _____
oppure

dall'**Ufficiale di Polizia Giudiziaria** del Commissariato P.S. di _____
oppure

dall'**Ufficiale di Polizia Giudiziaria** del Comando Carabinieri di _____
oppure

dall'**Ufficiale di Polizia Giudiziaria** del Reparto G. di F. di _____
oppure

dal **Comandante della Polizia Locale** (o suo delegato) di _____

con il quale in data odierna era disposto il collocamento in struttura ad indirizzo riservato del minore _____.

Rilevato che il collocamento era eseguito alle ore _____ e previo *avviso orale* dato al pubblico ministero di turno di questa procura nella persona del dott./dott.ssa _____;

Rilevato che il provvedimento era disposto a seguito di intervento presso l'abitazione del minore dove si accertava che entrambi i genitori erano in stato di semi incoscienza sotto l'effetto di sostanze stupefacenti mentre il bambino, di soli quattro anni, oltre a presentarsi malnutrito, in pessime condizioni igieniche e con ecchimosi in varie parti del corpo, si aggirava piangente nel piccolo appartamento dove, oltretutto

erano alla sua portata alcune bustine di marijuana già confezionate;

Rilevato che quanto accertato era documentato da _____

_____ ;
Rilevato che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, ricorrendo sia il presupposto del *grave pregiudizio per l'incolumità* cui il minore sarebbe esposto, qualora restasse nel nucleo familiare a causa delle condizioni psicofisiche dei genitori, evidentemente assuntori di sostanze stupefacenti e della loro palese incapacità accuditiva, sia il presupposto dell'*emergenza di provvedere*, intesa come situazione di imminente pericolo da scongiurare con un intervento immediato;

Ritenuta, pertanto, pienamente legittima la coazione istantanea, seppur temporanea e sottoponibile all'indispensabile controllo giurisdizionale;

Rilevato, tuttavia, che gli accertamenti svolti hanno evidenziato che tra i genitori del minore è attualmente pendente presso il tribunale ordinario di _____ un giudizio di separazione sicché, alla luce di quanto disposto dall'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del c.c. e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come sostituito dalla Legge n. 206/2021, questa procura, ai sensi degli articoli 330-336 c.c. può avanzare solo richieste di "provvedimenti temporanei e urgenti" nell'interesse del minore, finalizzati alla sua protezione che il tribunale per i minorenni in sede potrà, se del caso, adottare "senza indugio e comunque entro il termine di 15 giorni dalla richiesta" con successiva trasmissione al competente tribunale ordinario;

Chiede

Che il tribunale per i minorenni in sede voglia convalidare il provvedimento della pubblica autorità e, fermo restando il collocamento del minore in comunità, voglia ancora, **in via provvisoria ed urgente**, previa nomina di un curatore speciale, disporre il suo affidamento al servizio sociale del comune di _____ perché, in collaborazione con il consultorio familiare e il ser.d territorialmente competenti nonché con altri enti eventualmente coinvolgibili in relazione al caso, ponga in essere tutti gli interventi di tipo amministrativo, psicologico, pedagogico, scolastico, mediazione delle conflittualità, sostegno alla genitorialità ritenuti utili, nell'ambito di un immediato intervento protettivo.

Chiede sin d'ora che, all'esito dell'adozione dei predetti provvedimenti, gli atti siano trasmessi al competente tribunale ordinario di _____ con inoltro del presente fascicolo "affari civili" alla procura della repubblica presso quel tribunale perché possa, nella competente sede, proseguire negli interventi di sua spettanza nell'interesse del minore.

Manda alla Segreteria Civile per gli adempimenti di competenza.

Si allegano i seguenti atti: _____

Bari, _____

**Il Procuratore della Repubblica
Minorenni
Dott./Dott.ssa**

ALLEGATO 8.

Modello Decreto presidenziale di convalida e fissazione udienza.



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI _____

DECRETO DI CONVALIDA, NOMINA CURATORE E FISSAZIONE UDIENZA

Proc. N. _____ V.G.

N. /2022 CRON.

Il Presidente del Tribunale per i minorenni/il giudice delegato

Visti gli atti del procedimento n. ___ V.G. relativo alla minore _____ nata a _____ il _____ di _____ e di _____ residente a _____ in _____

Visto il ricorso depositato in cancelleria il _____ alle ore _____ con il quale il P.M. chiede convalidarsi il provvedimento ex art. 403 c.c. relativo al collocamento in casa protetta della minore con la madre, adottato dal _____ il giorno _____;

Rilevato che sono stati rispettati i termini previsti dall'art. 403 c.c. per la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità al pubblico ministero e quelli per la richiesta di convalida al tribunale per i minorenni da parte di quest'ultimo;

Rilevato che l'allontanamento ex art. 403 c.c. era legittimamente eseguito sussistendo sia *l'emergenza di provvedere* sia un *grave pregiudizio e pericolo per l'incolumità psicofisica della minore* a causa della ripetuta esposizione di quest'ultima nell'ambiente familiare ad atti di violenza praticata da _____ nei confronti della madre e, presumibilmente, in alcune circostanze, anche nei suoi confronti. Risulta infatti dalla c.n.r. dei Carabinieri della stazione di _____

Ritenuto necessario, al fine di salvaguardare la sicurezza di madre e minore, che il luogo e il nome della comunità che ospita la diade sia, allo stato, non ostensibile al padre;

Ritenuto, pertanto, di dover limitare il diritto delle parti di accedere agli atti del presente procedimento ex art. 76 disp. d'att. c.p.c. con riferimento al solo verbale di ascolto della minore;

ritenuto che a ciò consegue la legittimità della convalida del collocamento, come tempestivamente richiesta dal P.M.;

P.Q.M.

Visto l'art. 403 c.c.;

Convalida il collocamento della minore _____ in casa protetta con la genitrice, come eseguito nell'emergenza su indicazione della Stazione dei Carabinieri di _____ dai servizi sociali del Comune di _____ il _____ alle ore _____;

Dispone allo stato il divieto di ogni tipo di contatto fra minore e padre;

Nomina curatore della minore l'avv. _____ del foro di _____;

Fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé/al dott. _____ che nomina relatore nel procedimento - per l'interrogatorio libero delle stesse per il giorno _____, alle ore _____ per il padre, e alle ore _____ per la madre, presso il tribunale per i minorenni di _____ via _____, aula _____;

Invita i genitori a nominare un difensore facendo loro presente che, ricorrendone i presupposti, potranno accedere al patrocinio a spese dello Stato e avvertendoli che la mancata nomina del difensore non esime dal partecipare al presente giudizio;

Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente decreto al P.M. in sede che provvederà alla notifica del ricorso e del decreto ai genitori e al curatore speciale, raccomandando che, in caso di richiesta di accesso agli atti da parte del padre, ogni dato relativo al luogo ed alla comunità ospitante venga oscurato.

Luogo e Data

Il Presidente
f.to

ALLEGATO 9.

Modello Decreto conclusivo di convalida



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI _____

DECRETO DI CONVALIDA

Proc. N. _____ V.G.

N. _____ /2022 CRON

Il tribunale per i Minorenni di _____, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sig.ri

Dott. _____

Presidente

Dott. _____

Giudice relatore

Dott.ssa: _____

Giudice Onoraria

Dott. _____

Giudice Onorario

Visto il ricorso depositato in cancelleria il giorno _____ alle ore _____ con il quale il P.M. ha chiesto convalidarsi il provvedimento relativo al collocamento in casa protetta della minore _____ unitamente alla madre, adottato, ex art. 403 c.c. dal _____ il giorno _____;

Rilevato che l'allontanamento dall'ambiente familiare, ex art. 403 c.c., era legittimamente eseguito sussistendo sia *l'emergenza di provvedere* sia un *grave pregiudizio e pericolo per l'incolumità psicofisica della minore* a causa della ripetuta esposizione di quest'ultima nell'ambiente familiare ad atti di violenza praticata da _____ nei confronti della madre e, presumibilmente, in alcune circostanze, anche nei suoi confronti. Risulta infatti dalla c.n.r. dei Carabinieri della stazione di _____

Rilevato che all'udienza del _____ entrambi i genitori si dicevano non intenzionati a fare ricorso al tribunale ordinario per la separazione, non escludendo neppure, in futuro, una riconciliazione;

Ritenuto di dover confermare il decreto di convalida emesso dal G.D. in data _____ poiché, sulla scorta di quanto in atti e in base all'attività istruttoria sino ad al-

lora compiuta emergeva che legittimamente l'autorità amministrativa aveva provveduto a mettere in sicurezza il minore insieme alla madre;

Ritenuto, altresì necessario, conformemente alle richieste congiuntamente formulate da curatore e dal p.m. in udienza in data _____ procedersi, ex artt. 333, 336 c.c., al graduale ripristino del rapporto padre-figlia, dalla cui brusca interruzione la minore, abituata alla costante presenza paterna, potrebbe riportare pregiudizio;

Ritenuto, al contempo necessario accompagnare i genitori in una lettura serena di quanto accaduto e nella adozione di decisioni ponderate e responsabili verso la figlia oltre che inviare il _____ al locale Serd per l'accertamento della sua dichiarata astensione dall'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;

P.Q.M.

Visto l'art. 403 c.c., conferma il decreto di convalida emesso dal giudice delegato il _____;

Visti gli artt. 333, 336 c.c.;

dispone che il servizio sociale di _____ in collaborazione con l'equipe integrata multidisciplinare, con il ser.d e con le altre risorse attive nell'ambito territoriale sociale eventualmente ritenute necessarie, elabori un progetto di intervento in favore della minore che preveda, sentite le parti, la predisposizione immediata di un calendario di incontri padre-figlia a cadenza almeno trimestrale, l'accompagnamento dei genitori in una lettura serena di quanto accaduto e nella adozione di decisioni ponderate e responsabili verso la figlia nonché l'invio del _____ al locale ser.d per l'accertamento della sua dichiarata astensione dall'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;

Il servizio sociale aggiornerà la situazione della minore con relazioni periodiche la prima delle quali, contenente il richiesto progetto, dovrà pervenire entro il _____ e le successive a cadenza trimestrale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Luogo e data:

Il Presidente

Dott. _____

Il giudice est.

Dott. _____

BIBLIOGRAFIA

D. Grandi, “Relazione al codice civile” del ministro Guardasigilli, Biblioteca - Camera dei Deputati 2 novembre 1943 - Istituto Poligrafico dello Stato-Roma 1943 - ANNO XXI.

M. Lombardi, “Dalla segnalazione al ricorso civile: ruolo e funzione della procura minorile Suggestioni pratiche e cenni teorici”, in *Minorigiustizia* n. 2-2017 ed. Franco Angeli, Milano.

A. Dell’Oro, *Emancipazione, affidamento, e affiliazione, Commentario del c.c.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli - Il Foro Italiano - 1972.

L.Villa e C. Cascone, *Il nuovo art. 403: una prima lettura*, www.minoriefamiglia.org

R.Greco, *Il domani silenzioso del contenzioso familiare - Il rito unificato e il Tribunale della famiglia nella legge 26 novembre 2021 n. 206 di riforma del processo civile*, in *La Magistratura - i Quaderni – allegato al n.1 - Rivista a cura dell’Associazione Nazionale Magistrati*, 2021.

Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, *Linee per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore* 24 giugno 2010 [https://cnoas.org > archivi > 2010 > percorsi-integrati](https://cnoas.org/archivi/2010/percorsi-integrati).

APPENDICE NORMATIVA

Legge 10 dicembre 1925 n. 2277 *Protezione e assistenza della maternità e dell’infanzia* in G.U. 7 gennaio 1926 n. 4.

Regio Decreto del 24 dicembre 1934, n. 2316 *Approvazione del Testo Unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia*, in G.U. 25 febbraio 1935.

Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1404 *Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1935, n. 835*, in G.U. 12/06/1935, n. 137 con modif. (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 28/08/2020.

Costituzione della Repubblica Italiana, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948, <https://www.cortecostituzionale.it/documenti/>

Codice Civile, Codice Procedura Civile, Codice Penale, codice procedura penale
<https://www.normattiva.it>

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Roma 1950 e Protocolli aggiuntivi – Segreteria Generale del Consiglio d'Europa <https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/>

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), Nizza 7 dicembre 2000 – Strasburgo 12 dicembre 2007, in <https://www.europarl.europa.eu/italy/it/>

Nuovo Codice Deontologico dell'Assistente Sociale approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine il 21 febbraio 2020 con delibera n. 17 entrato in vigore il 01 giugno 2020, in www.cnoas.it

Legge 4 maggio 1983 n.184 *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, in G.U n. 133 del 17-5-1983 - Suppl. Ordinario.

Legge N° 149 del 28/03/2001 “*Modifiche alla legge 184/83 ed al titolo VIII del primo libro del codice civile*” in G.U. 26.04.2001 n. 96.

Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della L. 10 dicembre 2012, n. 219*, in G.U. 8 gennaio 2014 n. 5.

Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*, in G.U. 15 settembre 2015 n. 214.

L. 7 Aprile 2017 n. 47, *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*, in G.U. n.93 del 21 aprile 2017.

Decreto legislativo 22 dicembre 2017 n. 220, *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*, in G.U. 16 gennaio 2018, n. 12.

L. 26 novembre 2021, n. 206 *Delega al governo per l'efficienza del processo civile per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata* (in G.U. 229 del 9 dicembre 2021).

Si ringrazia

L'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia;

La dott.ssa Laura Amato, giudice presso il tribunale di Bari per la collaborazione nella revisione del testo;

Medihospes* per la stampa degli opuscoli



medihospes

*La cooperativa sociale Medihospes, presente in tutta Italia con oltre 1.500 operatori e operatrici, offre ogni anno quasi 2 milioni di ore di accoglienza, assistenza, sostegno e cura a più di 7.500 persone ogni giorno. Fonda la propria identità sulla creazione di condizioni culturali e azioni di sistema che promuovano percorsi di presa in carico globale della persona, fornendo a ciascuna risposte mirate ai reali bisogni di assistenza, cura, accoglienza, integrazione, autonomia e sviluppo. Con un occhio sempre attento alle trasformazioni sociali, progetta e realizza servizi integrati a sostegno di minori e famiglie in tutta Italia e in maniera capillare nella Regione Puglia per supportare l'intero nucleo, promuovere il benessere della famiglia, sostenere la coppia genitoriale e favorire uno sviluppo armonico e completo della personalità del minore. Nelle province di Bari e di Lecce gestisce una rete di centri e sportelli anti violenza, la rete dei CAV SanFra: quotidianamente supporta, sostiene e accompagna le donne, sole o con figli minori, nel percorso di fuoriuscita dalla violenza e promuove processi di welfare ed empowerment femminile che mirano al coinvolgimento comunitario e alla diffusione di una cultura rispettosa delle differenze. www.medihospes.it

Stampato nel mese di Settembre 2022

presso

Cartografica Rosato - Lecce

**Distribuzione gratuita
Diritti riservati**

